

**MECCANISMI INCENTIVANTI
I RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DI GAS NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 12, lettere c), g) e h), e 19, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481

20 dicembre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte per la definizione di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale.

Le proposte contenute nel presente documento tengono conto di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità 29 settembre 2004 n. 168/04, in materia di regolazione della qualità dei servizi gas, e n. 170/04, in tema di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **4 febbraio 2005**.*

L'Autorità si riserva di tenere audizioni dei soggetti interessati.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313 (Segreteria Direzione consumatori e qualità del servizio)
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1	Introduzione	3
2	Gli obiettivi delle proposte in tema di incentivi per la sicurezza	3
3	Sintesi delle proposte in tema di incentivi per la sicurezza	5
4	La struttura del documento di consultazione	9
	Parte I: Analisi di fattibilità di incentivi per la sicurezza	11
5	La regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas	11
6	Attività del servizio di distribuzione ed incentivi per la sicurezza	17
7	Incidenti da gas combustibile ed incentivi per la sicurezza	24
8	Gli indicatori per valutare i recuperi di sicurezza	25
	Parte II: Proposte di incentivi per la sicurezza	28
9	I prerequisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza	28
10	L'indicatore convenzionale delle dispersioni e il punteggio del distributore	31
11	Gli incentivi per la sicurezza e le tariffe di distribuzione	34
12	Stima degli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza	36
13	I tempi di attuazione	37
	Appendice A - Esempi di applicazione del sistema degli incentivi per la sicurezza	38
	Appendice B - Versione preliminare delle modifiche al Testo integrato	41

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha pubblicato il documento per la consultazione 15 luglio 2004 "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" nel quale ha illustrato le proposte in tema di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas per il successivo periodo di regolazione. Tale documento per la consultazione non ha presentato proposte in tema di incentivi per i recuperi di sicurezza, poiché l'Autorità ha rilevato che l'introduzione di incentivi e disincentivi economici di natura generale legati ai miglioramenti di sicurezza si scontra con la difficoltà di definire un indicatore univoco del livello di sicurezza erogato dall' esercente.
- 1.2 Tuttavia, i distributori di gas naturale e le loro associazioni di categoria nelle osservazioni al primo documento per la consultazione inviate all'Autorità hanno richiesto di definire meccanismi di incentivazione della sicurezza, per premiare i comportamenti virtuosi e riconoscere i costi di chi eroga un servizio caratterizzato da maggiori livelli di sicurezza.
- 1.3 Con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04) l'Autorità ha:
 - a) approvato il Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
 - b) deciso di svolgere, all'interno del procedimento già avviato con la deliberazione 6 maggio 2004, n. 70/04, una ulteriore consultazione per la definizione di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza da parte dei distributori di gas naturale.
- 1.4 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 168/04 e in risposta a quanto richiesto dai distributori di gas naturale e dalle loro associazioni, formula proposte per la definizione di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale, tenuto conto del Testo integrato della qualità dei servizi gas e della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale.

2 Gli obiettivi delle proposte in tema di incentivi per la sicurezza

- 2.1 Con le proposte contenute nel presente documento per la consultazione l'Autorità si pone come principale obiettivo quello di bilanciare, se pure in parte, la spinta ad una maggiore efficienza, derivante dall'applicazione di recuperi di produttività definiti dall'Autorità stessa con la deliberazione n. 170/04 per l'aggiornamento annuale dei vincoli dei ricavi di distribuzione, con un incentivo al miglioramento della sicurezza, derivante dal riconoscimento di recuperi di sicurezza nello stesso aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione, attraverso l'applicazione di una formula di *price-cap* del tipo:

$$VRD_t = VRD_{t-1} \times (1 + I - RP + Q)$$

dove VRD è il vincolo dei ricavi di distribuzione approvati dall'Autorità, I è l'inflazione media dell'anno precedente¹, RP è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione e Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di sicurezza. Tale obiettivo si rende necessario per evitare che i recuperi di efficienza richiesti dall'Autorità ai distributori nel prossimo periodo di regolazione siano ottenuti dagli stessi anche attraverso la riduzione dei costi sostenuti per garantire la sicurezza del servizio con un suo conseguente peggioramento.

2.2 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione si pongono anche l'obiettivo di contrastare il rischio di peggioramento della sicurezza del servizio di distribuzione a seguito:

- a) della fissazione di dodici anni quale periodo massimo delle concessioni;
- b) della tendenza, emersa da recenti gare, di privilegiare il canone di concessione riconosciuto al Comune nella riassegnazione del servizio di distribuzione.

La contrazione del periodo concessorio unita alla significativa erosione dei margini del distributore per la parte riconosciuta annualmente al Comune concedente innalzano il rischio che il distributore sia portato a privilegiare un'ottica di breve periodo, nella quale ridurre al minimo sia i costi di gestione sia i costi di investimenti per la sicurezza.

2.3 Più in generale con le presenti proposte l'Autorità si prefigge:

- a) l'ulteriore miglioramento dei livelli medi nazionali di sicurezza del settore della distribuzione del gas (la diminuzione del numero annuo di dispersioni accompagnato dall'aumento del numero medio annuo di controlli del grado di odorizzazione);
- b) l'omogeneizzazione dei livelli di sicurezza erogati dai distributori (ad esempio riducendo i divari ancora esistenti da distributore a distributore e da impianto ad impianto di distribuzione);
- c) il rafforzamento dei controlli di gestione e della manutenzione degli impianti di distribuzione (ad esempio attraverso una più capillare applicazione della normativa vigente in tema di protezione catodica delle reti in acciaio).

2.4 L'assenza di output rilevanti ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione, a differenza del settore elettrico², rende peraltro estremamente difficile individuare meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza che rispondano pienamente ed in modo univoco a tali obiettivi; il presente documento di consultazione si prefigge quindi prima di tutto di discutere i possibili aspetti del servizio di distribuzione che potrebbero essere scelti ai fini della definizione di meccanismi economici incentivanti i recuperi di sicurezza della distribuzione di gas (di seguito per brevità: incentivi per la sicurezza). Tale analisi viene sviluppata nella Parte I del presente documento per la consultazione. La presentazione di un possibile sistema di incentivi per la sicurezza, descritto nella Parte II del presente documento per la consultazione, è un tentativo sviluppato dall'Autorità per rispondere agli obiettivi di cui sopra e sul quale si attendono importanti contributi, con proposte anche alternative, da parte di tutti i soggetti interessati.

¹ Pari al tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat.

² L'Autorità ha definito una regolazione economica per la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica basata sul numero e sulla durata delle interruzioni della fornitura.

- 2.5 L'Autorità ritiene comunque che i recuperi nella sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale che si intendono incentivare debbano:
- a) essere misurabili, effettivi e non solo potenziali;
 - b) riferirsi ad attività rilevanti per la sicurezza;
 - c) riguardare:
 - (i) l'impianto di distribuzione;
 - (ii) gli incidenti che coinvolgano il gas distribuito.
- 2.6 In coerenza con le finalità del Testo integrato della qualità dei servizi gas, le proposte si pongono anche l'ulteriore obiettivo di favorire il rispetto degli impegni di riduzione dei gas serra secondo quanto definito dal protocollo di Kyoto; la riduzione del numero delle dispersioni di gas dagli impianti di distribuzione si pone quindi come un importante fattore da considerare ai fini degli incentivi per la sicurezza.
- 2.7 La riduzione del numero delle dispersioni di gas dagli impianti di distribuzione, oltre la sua importanza ai fini dei minori rischi per la collettività e per i clienti finali del servizio e la sua rilevanza per gli aspetti ambientali, consente anche di perseguire le due seguenti finalità:
- a) un risparmio energetico, derivante dalla riduzione di energia distribuita e non utilizzata dai clienti finali;
 - b) una maggiore efficienza del sistema di distribuzione, derivante dai minori costi di distribuzione dovuti alla minore quantità di gas distribuito.
- 2.8 La formulazione delle proposte relative agli incentivi per la sicurezza formulate nella Parte II del presente documento per la consultazione tiene conto dei seguenti criteri:
- a) *semplicità*: la metodologia è stata sviluppata, partendo dai dati che già ora i distributori registrano e comunicano all'Autorità, mediante l'utilizzo di formule di facile comprensione ed applicabilità da parte dei distributori;
 - b) *controllabilità*: la metodologia è stata formulata in modo da favorire la funzione di vigilanza da parte dell'Autorità sui dati comunicati dai distributori ai fini dell'accesso agli incentivi per la sicurezza;
 - c) *efficacia*: la metodologia prende in considerazione attività relative alla sicurezza della distribuzione che risultino cruciali per recuperi effettivi di sicurezza e tali da rendere efficaci in tal senso gli incentivi introdotti;
 - d) *certezza*: il documento per la consultazione propone una metodologia certa, trasparente e basata su criteri predefiniti.

3 Sintesi delle proposte in tema di incentivi per la sicurezza

- 3.1 Per rispondere agli obiettivi ed ai criteri individuati dal precedente paragrafo, pur considerando la problematicità della definizione di un sistema di incentivi per la sicurezza e fermo restando quanto detto al precedente punto 2.4, le proposte presentate nella Parte II del documento per la consultazione prendono in considerazione le seguenti attività di gestione:
- a) eliminazione delle dispersioni di gas;
 - b) odorizzazione del gas;
 - c) riduzione degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione.
- 3.2 L'Autorità ritiene che per potere accedere agli incentivi per la sicurezza sia necessario che il servizio di distribuzione sia stato svolto nel rispetto dei

provvedimenti emanati dall'Autorità stessa in tema di regolazione della sicurezza della distribuzione di gas. In particolare, si propone che il distributore, per accedere agli incentivi per la sicurezza, debba soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere rispettato, nell'anno per il quale richiede di accedere agli incentivi per la sicurezza, gli obblighi di servizio di sicurezza e di continuità fissati dall'Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito, nessuno escluso³;
- b) avere definito procedure per ciascuna delle attività rilevanti per la sicurezza regolate dal Testo integrato della qualità dei servizi gas (nel rispetto delle norme tecniche vigenti e delle linee guida pubblicate dall'Uni) ed averle puntualmente applicate nell'effettuazione di tali attività;
- c) avere provveduto a:
 - (i) odorizzare il gas distribuito nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
 - (ii) eliminare tutte le dispersioni localizzate nei tempi richiesti dalla relativa classe;
 - (iii) gestire le reti in acciaio nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di protezione catodica;
- d) avere rispettato gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità nei tre anni solari precedenti a quello per il quale richiede gli incentivi per la sicurezza;
- e) essersi dotato di un servizio di *call center* dedicato al pronto intervento in grado di registrare tutte le chiamate pervenute ed il motivo della chiamata.

Inoltre si ritiene che un importante requisito sia costituito dalla completa conoscenza dell'impianto gestito e quindi dall'averne predisposto ed aggiornato lo stato di consistenza; tuttavia, in una logica di gradualità, si propone nel triennio 2006-2008 di ridurre l'entità degli incentivi, anziché precluderne l'accesso, in proporzione al numero di clienti finali serviti da impianti sprovvisti di stato di consistenza. In altri termini si propone di ridurre gli incentivi per la sicurezza mediante un coefficiente K_{CONS} dato dalla seguente formula:

$$K_{CONS} = \frac{NU_{CONS}}{NU}$$

dove:

- NU_{CONS} è il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento da impianti di distribuzione provvisti di stato di consistenza;
- NU è il numero totale di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3.3 L'Autorità ritiene che la riduzione del numero di dispersioni dagli impianti di distribuzione del gas sia l'obiettivo principale da perseguire attraverso l'introduzione di incentivi per la sicurezza; si propone quindi di definire un indicatore convenzionale delle dispersioni $DISP$, calcolato a livello di distributore, dato dalla seguente formula:

$$DISP = \frac{(5 \times (DT - DI) + DA)}{NU} \times 1.000$$

dove:

³ Con riferimento agli impianti di distribuzione ai quali si applica la Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi gas.

- *DT* è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulle reti e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi (come già definito al comma 7.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- *DI* è il numero totale di dispersioni, sulle reti e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza, localizzate nell'anno di riferimento a seguito dell'ispezione delle reti (come già definito al comma 6.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- *DA* è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi;
- *NU* è definito come al punto precedente.

3.4 Le proposte prevedono il calcolo di un punteggio di dispersioni del distributore PID_{DISP} , sulla base dei valori effettivi dell'indicatore convenzionale delle dispersioni *DISP* conseguiti dal distributore, con riferimento ai livelli base e di riferimento fissati per lo stesso indicatore e riportati in tabella 1.

Tabella 1 – Livello base e di riferimento per l'indicatore convenzionale delle dispersioni

Indicatore	Livello base	Livello di riferimento
<i>DISP</i>	10 ⁴	5

Il punteggio PID_{DISP} è crescente con il diminuire delle dispersioni e viene calcolato a livello di distributore con la seguente formula (già definita al comma 25.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas):

$$PID_{DISP} = \left(1 - \frac{LR - LE}{LR - LB} \right) \times 100$$

dove:

- *LR* è il livello di riferimento definito in tabella 1;
- *LE* è il livello effettivo raggiunto dall'indicatore;
- *LB* è il livello base definito in tabella 1.

Come già stabilito ai commi 25.2 e 25.3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, nel caso in cui il punteggio risulti inferiore a zero, viene assegnato all'indicatore un punteggio convenzionale pari a zero, nel caso in cui il punteggio risulti maggiore di 100, viene assegnato all'indicatore un punteggio convenzionale pari a 100. Ciò equivale a dire che fino a che l'indicatore non scende al di sotto del livello base, il distributore non ha diritto agli incentivi, mentre nel caso di miglioramento dell'indicatore oltre il livello di riferimento, verranno riconosciuti incentivi solo fino a tale livello.

3.5 L'Autorità ritiene peraltro che gli incentivi per la sicurezza debbano altresì promuovere l'effettuazione di un maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas e il contenimento degli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione. A tal fine si propone di:

⁴ Rispetto ad un valore medio nazionale dell'indicatore nel 2003 pari a 10,66.

- a) amplificare il valore del punteggio PID_{DISP} mediante un coefficiente F_{OD} , variabile tra 1 e 1,2, calcolato sulla base del livello effettivo LE dell'indicatore KOD conseguiti dal distributore, con riferimento ai livelli base e di riferimento fissati per lo stesso indicatore e riportati in tabella 2⁵, mediante la seguente formula:

$$F_{OD} = 0,14 \times LE + 0,85$$

con $1 \leq F_{OD} \leq 1,2$;

- b) moltiplicare il valore del punteggio PID_{DISP} per un coefficiente F_{INC} , calcolato sulla base dei valori effettivi dell'indicatore INC conseguiti dal distributore, con riferimento al livello base di incidenti da gas combustibile sull'impianto di distribuzione indicato in tabella 2⁶.

Tabella 2 – Livelli base e di riferimento per gli indicatori di sicurezza KOD e INC

Indicatore	Livello base	Livello di riferimento
KOD	1,1	2,5
INC	0,076 ⁷	

- 3.6 Tenuto conto di quanto indicato ai precedenti punti da 3.2 a 3.5, si propone per il periodo 2006-2008 di ancorare gli incentivi per la sicurezza al punteggio del distributore PD dato dalla seguente formula:

$$PD = K_{CONS} \times (PID_{DISP} \times F_{OD} \times F_{INC})$$

- 3.7 Le proposte del documento per la consultazione infine:

- quantificano gli incentivi per la sicurezza mediante il fattore Q previsto nella formula di aggiornamento annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 170/04;
- individuano il riconoscimento degli incentivi per la sicurezza mediante il prelievo dal Conto per la qualità dei servizi gas, istituito dall'articolo 77, comma 77.1, della deliberazione n. 168/04;
- prevedono il finanziamento degli incentivi per la sicurezza, in aggiunta alle penalità definite dalla deliberazione n. 168/04, attraverso la previsione di una nuova componente RS da aggiungere alla formula di $VRDA$, definita dall'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 170/04, in analogia a quanto già previsto con la componente RE per il finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

⁵ L'indicatore KOD è crescente con l'aumentare del numero annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dal Testo integrato della qualità dei servizi. Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai successivi punti 10.7 e 10.8.

⁶ Nel caso di mancato superamento del livello base F_{INC} è pari a 1, nel caso di superamento è pari a 0,85. Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai successivi punti 10.9 e 10.10.

⁷ Valore medio nazionale del 2003 con riferimento alla lunghezza complessiva delle reti al 31 dicembre 2002.

- 3.8 L'ammontare annuo degli incentivi per la sicurezza per ogni località servita è dato, per i distributori che ne abbiano diritto⁸, dal prodotto tra il vincolo dei ricavi di distribuzione per tale località servita e il Q_{eff} , quest'ultimo calcolato a livello di distributore a partire dal punteggio di distributore di cui al precedente punto 3.6; tale ammontare è pari a:

$$Q_{eff} = \frac{PD \times Q_{max}}{100}$$

con

$$Q_{eff} \leq Q_{max}$$

e dove Q_{max} , valore massimo da attribuire al Q di cui al precedente punto 2.1, viene fissato per il periodo di regolazione 2006-2008 pari a 1,2÷1,8%.

4 La struttura del documento di consultazione

- 4.1 Per facilitare la comprensione delle proposte presentate, il documento per la consultazione si articola in due sezioni:

- a) Parte I, nella quale si analizza la possibilità di definire un sistema di incentivi per la sicurezza e si approfondiscono tutti gli aspetti di cui tenere conto in tale sistema; la Parte I è a sua volta suddivisa nei seguenti argomenti:
- la regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas: il paragrafo riepiloga i principali aspetti del quadro legislativo e regolatorio relativo alla qualità del servizio di distribuzione del gas e le motivazioni che suggeriscono di concentrare gli incentivi per miglioramenti della qualità del servizio di distribuzione sui recuperi di sicurezza;
 - attività del servizio di distribuzione ed incentivi per la sicurezza: il paragrafo esamina ciascuna attività rilevante per la sicurezza della distribuzione di gas, individuando le motivazioni per una sua scelta o meno ai fini degli incentivi per la sicurezza;
 - incidenti da gas combustibile ed incentivi per la sicurezza: il paragrafo individua in che misura sia possibile tenere conto degli incidenti da gas ai fini degli incentivi per la sicurezza;
 - gli indicatori per valutare i recuperi di sicurezza: il paragrafo esamina, con riferimento sia alle attività di distribuzione ritenute adatte come base per gli incentivi per la sicurezza sia agli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione, ogni indicatore di sicurezza, individuando le motivazioni per una sua scelta o meno ai fini degli incentivi per la sicurezza;
- b) Parte II, nella quale si presentano le proposte relative ad un sistema di incentivi per la sicurezza; la Parte II è a sua volta suddivisa nei seguenti argomenti:

⁸ Ha diritto agli incentivi per la sicurezza ogni distributore che soddisfi i prerequisiti di cui al punto 3.2 e che presenti per l'anno di riferimento un Q_{eff} maggiore di zero.

- i requisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza: il paragrafo passa in rassegna i requisiti che il distributore deve soddisfare per potere avere diritto agli incentivi per la sicurezza;
- l'indicatore convenzionale delle dispersioni e il punteggio di distributore: il paragrafo descrive gli indicatori di sicurezza scelti ai fini degli incentivi per la sicurezza e le modalità di calcolo del punteggio di distributore, a partire dall'indicatore convenzionale delle dispersioni, da utilizzarsi per la quantificazione degli incentivi per la sicurezza;
- gli incentivi per la sicurezza e le tariffe di distribuzione: il paragrafo descrive come si perviene alla quantificazione dell'ammontare complessivo annuo degli incentivi per la sicurezza, come tale ammontare viene riscosso e come si finanzia il Conto per la qualità dei servizi gas dal quale si attingono gli incentivi per la sicurezza;
- stima degli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza: il paragrafo sviluppa stime minime e massime degli effetti che potrebbero essere prodotti dagli incentivi per la sicurezza;
- i tempi di attuazione: il paragrafo illustra la gradualità prevista per l'attuazione delle proposte.

4.2 Il documento per la consultazione è completato infine dalle seguenti appendici:

- appendice A, nella quale sono riportati esempi di applicazione del sistema proposto di incentivi per la sicurezza;
- appendice B, nella quale vengono riportati i testi preliminari degli articoli e dei commi del Testo integrato della qualità dei servizi gas modificati per recepire le proposte presentate nella Parte II del presente documento per la consultazione.

Parte I: Analisi di fattibilità di incentivi per la sicurezza

5 La regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas

5.1 Ogni soggetto che esercita nel Paese l'attività di distribuzione del gas naturale deve operare nel rispetto:

- a) della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71), che impone tra l'altro al distributore l'obbligo di odorizzare il gas distribuito, l'uso di materiali, apparecchi, installazioni, e l'odorizzazione del gas nel rispetto di tabelle emanate dall'Uni-Cig;
- b) del decreto del Ministero dell'Interno 24 novembre 1984, recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), che definisce tra l'altro la distribuzione di gas un servizio pubblico;
- d) della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- e) dei provvedimenti emanati dall'Autorità, sulla base della propria legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare per quanto riguarda:
 - (i) le tariffe di distribuzione;
 - (ii) le regole di accesso alla rete;
 - (iii) la qualità del servizio;
- f) del contratto stipulato con l'Ente locale per la gestione del servizio di distribuzione⁹;
- g) delle norme tecniche vigenti Uni-Cig emanate in attuazione della legge n. 1083/71 e delle linee guida emanate in attuazione dei provvedimenti dell'Autorità e pubblicate dall'Uni.

Le tariffe di distribuzione

5.2 I provvedimenti emanati dall'Autorità in tema di tariffe di distribuzione prevedono il riconoscimento sia dei costi per la gestione del servizio sia di quelli per il capitale investito per la realizzazione e il mantenimento degli impianti di distribuzione in modo da assicurare un servizio efficiente e con adeguata qualità.

5.3 Al distributore vengono quindi riconosciuti a tariffa i costi di gestione per il rispetto di tutti gli obblighi di servizio che derivano dalla legislazione vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

⁹ In futuro tale contratto dovrà essere redatto sulla base dello schema di contratto tipo che sarà emanato dal Ministero delle Attività Produttive in attuazione del decreto legislativo n. 164/00 e sulla base del parere espresso dall'Autorità con la deliberazione 8 aprile 2004, n. 55/04 (di seguito: deliberazione n. 55/04).

Il codice di distribuzione

- 5.4 L'Autorità ha definito le regole di accesso alle reti di distribuzione attraverso la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04; in base alle disposizioni contenute in tale provvedimento l'Autorità approva il codice di distribuzione a cui deve attenersi il distributore.
- 5.5 La deliberazione n. 138/04 impone altresì al distributore l'obbligo di rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità, ivi inclusi quelli relativi alla regolazione della qualità del servizio di distribuzione.

La regolazione della qualità del servizio di distribuzione

- 5.6 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas, emanato dall'Autorità con la deliberazione n. 168/04, ha integrato in un testo unico la regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas. Tale regolazione riguarda:
- a) la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione (Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi gas);
 - b) la qualità commerciale del servizio di distribuzione (Parte III del Testo integrato della qualità dei servizi gas).
- 5.7 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas definisce¹⁰:
- a) livelli specifici e generali di qualità del servizio¹¹;
 - b) obblighi generali di servizio (ad esempio, di registrazione, di informazione e di comunicazione);
 - c) obblighi particolari di servizio riferiti ad aspetti specifici del servizio (ad esempio, il numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione).

Gli obblighi di sicurezza

- 5.8 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede per il distributore, in aggiunta agli obblighi generali di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza, i seguenti obblighi particolari di servizio:
- a) dotare ogni punto di consegna del gas dalla rete di trasporto di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete in conformità delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare funzionamento;
 - b) predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
 - c) predisporre una cartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, prima della loro messa in esercizio, che non siano ancora stati

¹⁰ Per un maggior dettaglio si rinvia al Testo integrato emanato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04.

¹¹ Per livello specifico, o garantito, si intende un livello riferito alla singola prestazione richiesta da un cliente, accompagnato da un indennizzo automatico dovuto al cliente dal distributore nel caso di mancato rispetto del livello per causa del distributore stesso; per livello generale si intende un livello riferito alla generalità dei clienti.

- riportati nella cartografia di cui alla precedente lettera b), con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
- d) rispettare gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza indicati in tabella 3;
 - e) effettuare l'ispezione dell'intera rete con le frequenze indicate in tabella 4;
 - f) sostituire o risanare le condotte di ghisa con giunti canapa e piombo entro il 31 dicembre 2014, con sostituzione o risanamento di almeno il 30%¹² della rete di ghisa con giunti canapa e piombo entro il 31 dicembre 2008.

Tabella 3 - Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

Indicatore	Obbligo di servizio
Percentuale annua di rete in alta e in media pressione sottoposta ad ispezione	minimo 30% ¹³
Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione	minimo 20% ¹⁴
Numero annuo minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali	NOD_{min} calcolato secondo quanto disposto dal Testo integrato della qualità dei servizi gas
Percentuale minima di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti	minimo 90%

Tabella 4 – Frequenza con cui deve essere effettuata l'ispezione dell'intera rete

Gas naturale	ogni 4 anni
Gas diversi dal gas naturale	ogni 5 anni

Gli obblighi di continuità

5.9 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede per il distributore, in aggiunta agli obblighi generali di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati di continuità, i seguenti obblighi particolari di servizio:

- a) dotare ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia;
- b) in assenza di norme tecniche applicabili, dotare ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea nei casi in cui:
 - (i) a valle del gruppo stesso esistano clienti finali particolari (quali ad esempio ospedali, asili, case di riposo) che necessitano di un'erogazione continua del gas;
 - (ii) il gruppo di riduzione in antenna abbia una portata nominale maggiore di kW 1.200 (milleduecento) con riferimento al potere calorifico inferiore del gas fornito.

¹² Con riferimento alla lunghezza delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 non ancora risanate.

¹³ Il Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede all'articolo 11, comma 11.3, norme che rendono flessibile tale obbligo.

¹⁴ Il Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede all'articolo 11, comma 11.3, norme che rendono flessibile tale obbligo.

I livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

5.10 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede per il distributore, in aggiunta agli obblighi generali di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati di qualità commerciale, i livelli specifici indicati in tabella 5¹⁵.

Tabella 5 – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

Indicatore	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	2 giorni feriali	2 giorni feriali
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati	2 ore	2 ore

Meccanismi economici di regolazione della qualità del servizio di distribuzione

5.11 La regolazione della qualità del servizio di distribuzione definita dal Testo integrato della qualità dei servizi gas prevede, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 (comprese tra oltre 25.000 euro e circa 155 milioni di euro) ed ai meccanismi economici impliciti nella metodologia tariffaria definita dall'Autorità per il servizio di distribuzione del gas, i seguenti meccanismi economici espliciti:

- a) il pagamento da parte del distributore di una penalità pari a 500 euro per ogni chiamata telefonica per pronto intervento mancante per il raggiungimento del livello generale di pronto intervento che prevede l'arrivo sul luogo di chiamata di personale di pronto intervento inviato dal distributore entro 60 minuti in almeno il 95% dei casi¹⁶;
- b) il pagamento da parte del distributore di una penalità pari a 1.000 euro per ogni evento di sicurezza o prestazione di qualità commerciale riscontrato, in sede di controllo presso il distributore dei dati di qualità comunicati all'Autorità, non valido sulla base di criteri stabiliti dalla Parte IV del Testo integrato della qualità dei servizi gas (tale importo è ridotto ad un quarto nel caso di evento di sicurezza o prestazione di qualità commerciale stimato non valido mediante modelli statistici a partire dal controllo di un campione);
- c) il pagamento da parte del distributore di una penalità pari a 400 euro per ogni evento di sicurezza o prestazione di qualità commerciale riscontrato, in sede di controllo presso il distributore dei dati di qualità comunicati

¹⁵ Con decorrenza dall'1 gennaio 2006; nel 2005 rimangono transitoriamente validi i livelli specifici definiti dalla deliberazione n. 47/00.

¹⁶ Sono esclusi gli interventi effettuati oltre i 60 minuti per causa di forza maggiore o per causa di terzi.

all’Autorità, non conforme sulla base di criteri stabiliti dalla Parte IV del Testo integrato della qualità dei servizi gas (tale importo è ridotto ad un quarto nel caso di evento di sicurezza o prestazione di qualità commerciale stimato non conforme mediante modelli statistici a partire dal controllo di un campione);

- d) il pagamento automatico di un indennizzo automatico al richiedente la prestazione di qualità commerciale¹⁷, commisurato al consumo del cliente finale¹⁸, nel caso di mancato rispetto del livello specifico per causa del distributore.

Adeguatezza degli attuali meccanismi economici di regolazione della qualità del servizio di distribuzione

5.12 Gli attuali meccanismi economici di regolazione della qualità del servizio di distribuzione, descritti al punto precedente potrebbero non essere adeguati per conseguire gli obiettivi indicati al paragrafo 2 per i seguenti motivi:

- a) l’assenza di adeguati stimoli economici comporta l’assenza di strumenti di contrasto ai rischi illustrati ai precedenti punti 2.1 e 2.2, con il possibile conseguente peggioramento della sicurezza della distribuzione già dopo pochi anni;
- b) sanzioni e penalità risultano efficaci nel penalizzare le situazioni caratterizzate da una non adeguata qualità e portano i distributori al rispetto delle condizioni minime obbligatorie; manca quindi lo stimolo ad un ulteriore miglioramento oltre tali livelli minimi;
- c) gli attuali meccanismi economici non sono in grado di apprezzare livelli superiori di qualità comportando quindi uno svantaggio economico per i distributori virtuosi che si trovano a sostenere maggiori costi sia di gestione che di investimento rispetto a distributori che erogano il servizio di distribuzione ai livelli minimi obbligatori di qualità.

5.13 Si pone quindi la necessità, nonostante l’elevata difficoltà nel reperimento di soluzioni ottimali, di delineare possibili meccanismi incentivanti i recuperi di qualità del servizio di distribuzione.

Meccanismi incentivanti i recuperi di qualità del servizio di distribuzione

5.14 L’Autorità ritiene che:

- a) la sicurezza sia l’aspetto più rilevante del servizio di distribuzione del gas in quanto collegato alla pubblica incolumità e alla tutela dell’integrità fisica delle persone e delle cose, nonché a diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;
- b) la continuità del servizio, pur importante, risulta per ora non particolarmente rilevante, stante la bassa frequenza di interruzioni della fornitura di gas ai clienti finali nel Paese quale risultante dai dati comunicati dai distributori all’Autorità; inoltre, l’introduzione di eventuali premi legati alla riduzione

¹⁷ Le prestazioni soggette a livello specifico sono le richieste di preventivi, di esecuzione di lavori semplici, di attivazione della fornitura, di disattivazione della fornitura e di riattivazione dei clienti finali morosi nonché il mancato rispetto dell’appuntamento personalizzato per tali richieste di prestazioni.

¹⁸ E’ stata scelta la portata oraria del misuratore, e quindi la sua classe, come *proxy* del consumo; gli indennizzi automatici valgono 30, 60 e 120 euro rispettivamente per clienti con misuratore fino al G 6, con misuratore dal G 10 fino al G 25, con misuratore dal G 40.

della durata delle interruzioni della fornitura di gas potrebbe spingere il distributore a comportamenti pericolosi, quali ad esempio quelli di riattivare la fornitura senza le dovute verifiche con un peggioramento sostanziale della sicurezza per i clienti finali;

- c) la qualità commerciale presenta un miglioramento significativo sia in termini di tempi medi di effettuazione delle prestazioni sia del numero di indennizzi automatici pagati ai richiedenti le prestazioni a partire dall'introduzione della regolazione dell'Autorità, dimostrando così l'efficacia e l'adeguatezza della attuale regolazione e l'inutilità di ipotizzare ulteriori meccanismi economici.

5.15 L'Autorità ritiene pertanto che, sulla base dei dati oggi disponibili, sia opportuno concentrare eventuali meccanismi incentivanti i recuperi di qualità del servizio di distribuzione del gas su recuperi di sicurezza. Si tratta quindi di individuare quali attività e quali indicatori si prestino per l'introduzione di meccanismi economici di segno positivo, in aggiunta e bilanciamento alle sanzioni e alle penalità già oggi previste, per stimolare comportamenti virtuosi da parte dei distributori e migliorare in tal modo la sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

Allacciamenti interrati

5.16 A partire da segnalazioni pervenute che evidenziano come alcuni distributori demandino al cliente la realizzazione della parte interrata dell'allacciamento su suolo pubblico, si ritiene necessario integrare l'attuale regolazione prevedendo l'obbligo per il distributore di realizzare e gestire gli allacciamenti interrati su suolo pubblico. L'Autorità ritiene infatti che sia il distributore ad avere attrezzature e competenze adeguate per realizzare e gestire in sicurezza tale parte di impianti di distribuzione, tenuto anche conto dei rapporti che già esistono tra il distributore stesso e il Comune che gli ha affidato il servizio.

Modalità di calcolo delle grandezze previste dal Testo integrato della qualità dei servizi gas

5.17 Ai fini della semplificazione della attuale regolazione, in accoglimento di quanto richiesto da parte di alcuni distributori, l'Autorità intende sostituire le modalità di calcolo con troncamento delle grandezze previste dal Testo integrato della qualità dei servizi gas con modalità di calcolo con arrotondamento; l'arrotondamento sarà alla terza cifra decimale per i principali parametri collegati con gli incentivi per la sicurezza. Tali modifiche verranno introdotte contestualmente alla definizione degli incentivi per la sicurezza.

Emergenze

5.18 Il Testo integrato della qualità dei servizi gas ha modificato la precedente definizione di emergenza mediante la formulazione del comma 27.1. Poiché da una parte alcuni distributori hanno segnalato difficoltà di interpretazione del nuovo testo e, dall'altra, l'Autorità intende monitorare tutti i casi nei quali la fornitura venga sospesa senza preavviso ad almeno 250 clienti finali e la fornitura non venga riattivata entro le 24 ore successive, in appendice B viene proposta una nuova formulazione del comma 27.1.

6 Attività del servizio di distribuzione ed incentivi per la sicurezza

- 6.1 Il distributore di gas per assicurare la sicurezza del servizio svolge attività di tipo:
- a) reattivo (ad esempio con il servizio di pronto intervento o, una volta localizzata la dispersione, con la sua eliminazione);
 - b) preventivo (ad esempio con il controllo del grado di odorizzazione del gas o con il controllo del potenziale di protezione catodica delle reti in acciaio);
 - c) proattivo (ad esempio mediante l'ispezione programmata di reti che presentano un elevato rischio di dispersioni, al fine di localizzarne di nuove ed eliminarle).
- 6.2 L'Autorità, pur nella consapevolezza della difficoltà insita nel tentativo di individuare attività che si prestino senza controindicazioni a costituire la base degli incentivi per la sicurezza, ritiene che gli incentivi per la sicurezza:
- a) debbano riguardare:
 - (i) l'attività di localizzazione ed eliminazione delle dispersioni, in quanto essa riveste un ruolo fondamentale per assicurare adeguate condizioni di sicurezza;
 - (ii) l'attività di controllo del grado di odorizzazione del gas distribuito, in quanto cruciale per garantire un'adeguata odorizzazione del gas distribuito e quindi l'uso sicuro del gas da parte dei clienti finali nonché per facilitare la localizzazione delle dispersioni di gas e la loro eliminazione;
 - (iii) attività di tipo proattivo che siano in grado di favorire la riduzione dei rischi connessi con la distribuzione del gas e quindi migliorare la sicurezza del servizio;
 - b) non debbano basarsi su attività di tipo reattivo, qualora tali attività possano essere influenzate in modo significativo da eventi esterni al di fuori del governo del distributore.
- 6.3 Al di là di questa premessa, la difficoltà connessa con l'individuazione di meccanismi incentivanti la sicurezza della distribuzione suggerisce di passare in rassegna le attività rilevanti ai fini della sicurezza per vagliare in dettaglio i pro e i contro per una loro eventuale utilizzazione come base degli incentivi per la sicurezza. Tale esame viene sviluppato nei punti seguenti dove per ogni attività viene presentata la posizione dell'Autorità sulla scorta dei dati disponibili e di considerazioni di carattere generale; l'Autorità richiede il contributo di tutti i soggetti interessati per valutare la correttezza di tali posizioni, che potranno essere modificate anche in modo significativo sulla base di elementi che scaturissero dalle osservazioni inviate al presente documento per la consultazione.

Odorizzazione del gas

- 6.4 In merito all'odorizzazione del gas, non vi è dubbio sul fatto che un aumento del numero annuo delle misure del grado di odorizzazione comporti un controllo più puntuale dell'odorizzazione del gas e quindi possa essere un importante fattore di recupero di sicurezza.
- 6.5 L'introduzione di incentivi per la sicurezza che premiano il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuo obbligatorio fissato dall'Autorità per ogni impianto di distribuzione presenta il vantaggio di produrre in tempi rapidi un incremento del numero di tali controlli, essendo l'attività nel pieno governo del distributore, con la possibilità per il distributore

stesso di verificare l'odorizzazione del gas in un maggior numero di punti terminali delle reti di distribuzione e di distribuire tali controlli nell'arco dell'anno, nel rispetto delle linee guida relative all'odorizzazione pubblicate dall'Uni. Tale aumento di controlli consentirebbe una migliore regolazione degli impianti di odorizzazione e favorirebbe una più accurata ed uniforme odorizzazione del gas in ogni punto dell'impianto di distribuzione al variare delle condizioni di esercizio delle reti nel corso dell'anno.

- 6.6 L'obiezione alla scelta di premiare il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione potrebbe discendere dal fatto che il distributore ha per legge l'obbligo di odorizzare il gas distribuito e che quindi effettua un numero di controlli del grado di odorizzazione del gas che, al di là del numero minimo annuo obbligatorio per impianto fissato dall'Autorità, gli consentano di ottemperare all'obbligo di legge.
- 6.7 A tal proposito l'Autorità ha avviato con la deliberazione 22 luglio 2004, n. 125/04, una campagna di controlli in campo della qualità del gas, che riguardano anche la misura del grado di odorizzazione; il distributore viene quindi, se pure a campione, sottoposto a controllo sull'odorizzazione del gas.
- 6.8 Nonostante ciò, l'Autorità ritiene che un premio che favorisca l'effettuazione di un maggiore numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo obbligatorio da lei stessa fissato, si renda opportuno, tenuto conto degli obiettivi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
- 6.9 Inoltre, una maggiore garanzia di adeguata odorizzazione del gas presenta il vantaggio di rafforzare il presupposto per la localizzazione e la successiva eliminazione delle dispersioni di gas.
- 6.10 Pertanto, l'Autorità ritiene che l'attività di controllo del grado di odorizzazione del gas debba far parte delle attività rilevanti ai fini della sicurezza da porre a base degli incentivi per la sicurezza, fermo restando che l'adeguata odorizzazione del gas distribuito rappresenta un prerequisito irrinunciabile per l'accesso ad eventuali incentivi per la sicurezza.

Spunto di consultazione Q.1: Odorizzazione del gas ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell'Autorità sul possibile legame tra l'attività di controllo del grado di odorizzazione del gas e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Pronto intervento

- 6.11 Come già ampiamente discusso nel precedente documento di consultazione 15 luglio 2004 intitolato "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas", il servizio di pronto intervento riveste un ruolo cruciale per la sicurezza della distribuzione del gas.
- 6.12 Si potrebbe allora pensare di premiare la maggiore tempestività di effettuazione del servizio, rispetto ad esempio al livello generale del servizio definito dall'Autorità o rispetto ad un valore medio nazionale di riferimento, in quanto non vi è dubbio che l'arrivo più tempestivo del personale di pronto intervento sul luogo porterebbe ad una esposizione di minore durata al rischio di chi ha effettuato la chiamata.

- 6.13 Tuttavia, a parte un numero ridotto di distributori che hanno effettuato il servizio di pronto intervento con una non adeguata tempestività, il servizio di pronto intervento viene oggi effettuato con un tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata di poco più di 36 minuti (dato medio nazionale del 2003), difficilmente migliorabile in modo significativo.
- 6.14 Inoltre, il servizio di pronto intervento, essendo attività reattiva del distributore, può risentire anche in modo significativo di fenomeni esterni rilevanti ai fini della sicurezza, con effetti di punta imprevisti e possibili congestionamenti del centralino di pronto intervento; tali situazioni potrebbero vanificare l'impegno profuso dal distributore nel potenziamento o nella razionalizzazione del servizio. Per tali ragioni l'Autorità ritiene che non si debba tenere conto dell'attività di pronto intervento ai fini degli incentivi per la sicurezza.

Spunto di consultazione Q.2: Pronto intervento ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell'Autorità sull'inopportunità di legare l'attività di pronto intervento e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Dispersioni di gas

- 6.15 Il numero annuo complessivo di dispersioni localizzate, e quindi eliminate, in un impianto di distribuzione rappresenta un parametro fondamentale per misurare la sicurezza del servizio di distribuzione ed un suo miglioramento o peggioramento nel tempo. Tale numero si origina da due fonti diverse:
- a) la segnalazione della dispersione da parte di terzi mediante chiamata telefonica al servizio di pronto intervento (pari al 92,1% del numero totale di dispersioni localizzate nel 2003);
 - b) l'ispezione programmata delle reti (pari al 7,9% del numero totale di dispersioni localizzate nel 2003).

Dispersioni di gas localizzate a seguito di segnalazione di terzi

- 6.16 L'attività di localizzazione delle dispersioni a seguito di segnalazione di terzi si caratterizza per i seguenti elementi:
- a) è supportata da riscontri oggettivi e, nella quasi totalità dei casi, esterni al distributore;
 - b) riguarda l'intero impianto di distribuzione (sia la parte interrata, costituita dalla rete e dagli allacciamenti interrati, sia la parte aerea, costituita dagli allacciamenti aerei e dai gruppi di misura);
 - c) riguarda l'intero anno;
 - d) è influenzabile dal distributore attraverso azioni preventive (ad esempio l'efficiente protezione catodica delle reti) o proattive (ad esempio l'ispezione programmata dei tratti di rete ad elevato rischio di dispersioni).
- 6.17 Ai fini degli incentivi per la sicurezza, si ritiene che possa essere efficace un premio collegato alla diminuzione del numero delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi; il vantaggio consisterebbe nello stimolare il distributore a mettere in atto azioni proattive (quali la ricerca programmata e ripetuta delle dispersioni sui tratti di rete con maggiore rischio di dispersioni, la sostituzione di tratti di rete ammalorata, il risanamento di colonne montanti, la sostituzione di

guarnizioni usurate in entrata ed uscita dai gruppi di misura, ecc.), con la conseguente riduzione dell'insorgere di dispersioni.

6.18 Una possibile controindicazione potrebbe essere rappresentata dal fatto che un premio economico collegato ad un minore numero di segnalazioni di terzi potrebbe spingere il distributore a comportamenti scorretti, quali la mancata registrazione di segnalazioni, e quindi la loro mancata eliminazione, o, in casi meno gravi, la riparazione immediata della dispersione localizzata su segnalazione di terzi accompagnata da una mancata registrazione. Pur non sottovalutando queste controindicazioni, si ritiene che il distributore:

- a) difficilmente eviti l'eliminazione della dispersione di gas in presenza di una sua segnalazione da parte di un soggetto terzo per i gravi rischi, anche penali, ai quali andrebbe incontro in caso di incidente da gas conseguente alla dispersione segnalata e non eliminata;
- b) sia consapevole che un controllo a campione dell'Autorità sui lavori di riparazione eseguiti sull'impianto di distribuzione, e ai quali non corrisponda una dispersione o segnalata da terzi o originata dall'ispezione programmata delle reti, porterebbe ad evidenziare tali comportamenti e alla conseguente irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge istitutiva dell'Autorità per valori ben superiori ai possibili vantaggi economici per il distributore.

6.19 In conclusione, pur in presenza di possibili controindicazioni di cui sarà necessario tenere conto nell'individuazione di eventuali meccanismi incentivanti, si ritiene opportuno prevedere incentivi crescenti al diminuire del numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi.

Spunto di consultazione Q.3: Dispersioni di gas segnalate da terzi ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell'Autorità sui possibili legami tra il numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Dispersioni di gas localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti

6.20 L'attività di localizzazione delle dispersioni a seguito di ispezione programmata delle reti si caratterizza invece per i seguenti elementi:

- a) è supportata da riscontri interni al distributore;
- b) riguarda solo alcune porzioni della rete e degli allacciamenti interrati, se interessati dall'ispezione programmata;
- c) riguarda solo brevi periodi dell'anno, nei quali viene effettuata l'ispezione programmata;
- d) è interamente dipendente dalle scelte del distributore.

6.21 Nel primo periodo regolatorio 2001-2004 l'Autorità ha dato un segnale per la riduzione del numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programma delle reti attraverso i livelli base e di riferimento dell'indicatore "numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata"¹⁹. Il Testo integrato

¹⁹ Nel primo periodo regolatorio l'Autorità ha definito con la deliberazione n. 236/00 come livello base il valore di 0,8 dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata e come livello di riferimento a cui tendere il valore di 0,1 dispersioni per chilometro di rete ispezionata.

della qualità dei servizi gas ha soppresso tali livelli base e di riferimento²⁰ al fine di evitare comportamenti opportunistici dei distributori, che potrebbero ridurre il numero di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata agendo sulla scelta della rete da sottoporre a ispezione.

- 6.22 Ai fini degli incentivi per la sicurezza sembrerebbe importante nel secondo periodo regolatorio stimolare il distributore ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di ispezione delle reti. In altri termini, a differenza del precedente periodo, potrebbe risultare opportuno premiare il maggior numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata tenuto conto del fatto che il distributore:
- a) può ripetere, pur contandola una sola volta ai fini del rispetto della percentuale minima annua di rete da ispezionare, l'ispezione di tratti di rete ad elevato rischio di dispersioni;
 - b) può ispezionare lo stesso tratto di rete, come evidenziato nella relazione di accompagnamento alla deliberazione n. 168/04, anche negli anni immediatamente successivi a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di effettuare l'ispezione dell'intera rete ogni 4 anni per il gas naturale.
- 6.23 Il vantaggio della nuova impostazione sarebbe quello di stimolare il distributore ad aumentare l'efficacia dell'ispezione annua obbligatoria con una più elevata incidenza di dispersioni localizzate a parità di chilometri di rete ispezionata, e quindi di costi sostenuti, e rendendo quindi in ultima analisi più efficiente tale attività ai fini dei recuperi di sicurezza.
- 6.24 Una obiezione a tale sistema premiante potrebbe essere quella che incentivare il numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata comporta il rischio di disincentivare la sostituzione dei tratti di rete ad elevato rischio di dispersioni, in contrasto con l'obbligo di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo introdotto dal Testo integrato della qualità dei servizi gas²¹. Per quanto riguarda tale tipologia di condotte, si ritiene che il rischio sia minimo in quanto sembrerebbe improbabile che un distributore sia interessato a sostenere sia i costi di eliminazione di dispersioni sia i costi, comunque derivanti da un obbligo di servizio, per il risanamento o la sostituzione delle medesime condotte sulle quali ha provveduto ad eliminare le dispersioni. Il rischio di disincentivo alla sostituzione di reti con elevato rischio di dispersioni è maggiore per le altre tipologie di tubazioni; tuttavia, fermo restando il recupero di sicurezza derivante dall'eliminazione delle dispersioni, si ritiene giusto che debba essere il distributore a scegliere se è più conveniente per lui sostituire un tratto di rete ad elevato rischio di dispersioni o intervenire con più riparazioni puntuali ai fini dell'eliminazione delle dispersioni di gas.
- 6.25 Una ulteriore obiezione a tale soluzione potrebbe essere quella di riscontrare una possibile incongruenza tra i meccanismi incentivanti previsti per i due sistemi di localizzazione delle dispersioni, ipotizzati di segno opposto. In realtà, l'incentivo a massimizzare il numero delle dispersioni localizzate mediante l'ispezione programmata non fa altro che:

²⁰ Infatti nella tabella F di cui all'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della qualità dei servizi gas non compare più l'indicatore "numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata", e i relativi livelli base e di riferimento, a differenza della tabella E di cui all'articolo 22, comma 22.2, della deliberazione n. 236/00.

²¹ Tale disposizione è prevista dall'Articolo 11, comma 11.7, del Testo integrato della qualità dei servizi gas.

- a) anticipare la segnalazione che poi giungerebbe comunque da terzi, non comportando quindi un aumento nel numero complessivo delle dispersioni localizzate;
- b) accelerare l'individuazione dei tratti di rete con un maggiore rischio di dispersioni, mettendo quindi il distributore nella condizione di valutare se sia più conveniente proseguire nella riparazione delle dispersioni sullo stesso tratto di rete oppure se sostituire tali condotte; a tal fine risulterà di grande utilità la metodologia di valutazione del rischio delle dispersioni che il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) svilupperà a seguito di specifica disposizione contenuta nella deliberazione n. 168/04²²;
- c) comportare nel medio periodo un'accelerazione nella riduzione del numero complessivo delle dispersioni.

6.26 In conclusione, pur in presenza di possibili controindicazioni di cui sarà necessario tenere conto nell'individuazione di eventuali meccanismi incentivanti, si ritiene opportuno prevedere incentivi crescenti all'aumentare del numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti.

Spunto di consultazione Q.4: Dispersioni di gas localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell'Autorità sui possibili legami tra il numero di dispersioni di gas localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Protezione catodica

6.27 Come già evidenziato al punto 7.22 del precedente documento per la consultazione 15 luglio 2004 intitolato "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas", le reti di distribuzione attualmente in esercizio nel Paese sono in prevalenza costituite da condotte in acciaio. Non si può quindi non domandarsi se e in che misura l'attività di protezione catodica possa essere compresa tra le attività da considerare ai fini degli incentivi per la sicurezza.

6.28 Si potrebbe ad esempio ipotizzare di legare un premio all'aumento del numero dei controlli del potenziale di protezione catodica; tuttavia tale soluzione, stante la variabilità del numero minimo obbligatorio di misure previsto dalle norme tecniche vigenti in funzione di molteplici parametri, quali la natura del terreno e la presenza o meno di fonti di immissione di correnti nel terreno stesso, risulta particolarmente gravosa per la funzione di vigilanza da parte dell'Autorità ed intrusiva nelle scelte aziendali del distributore.

6.29 Un'altra soluzione potrebbe essere quella di premiare l'aumento percentuale della rete in acciaio in protezione catodica rispetto alla lunghezza totale della rete in acciaio in esercizio; ciò però solleva il problema di cosa si debba intendere per rete in protezione catodica. Detto in altri termini, andrebbe chiarito se può bastare che la rete in acciaio sia collegata ad un impianto funzionante di protezione catodica o se si debba richiedere che la condotta si trovi ad un potenziale tale da essere effettivamente in protezione catodica. E' di tutta evidenza l'estrema onerosità e difficoltà che comporterebbe tale soluzione per l'Autorità ai fini di una

²² Tale disposizione è prevista dall'Articolo 29, comma 29.5, del Testo integrato della qualità dei servizi gas.

capillare vigilanza finalizzata a verificare la veridicità dei dati comunicati dai distributori.

- 6.30 D'altro canto è a tutti noto come fattori esterni e modifiche del sottosuolo circostante le tubazioni in acciaio possano far variare anche in modo significativo le condizioni di protezione catodica di una condotta, facendola passare anche rapidamente da una situazione di effettiva protezione catodica ad un'altra di mancanza di un sufficiente potenziale di protezione catodica.
- 6.31 Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto della rilevanza dell'attività di protezione catodica delle reti in acciaio, l'Autorità ritiene opportuno:
- a) demandare all'associazione tecnica di settore Apce la definizione di una metodologia che consenta di stabilire, per ogni sistema di protezione catodica, e quindi per ogni impianto di distribuzione, se le tubazioni in acciaio facenti parte del sistema possano essere considerate in protezione catodica effettiva o meno; l'Apce dovrebbe anche stabilire le modalità obbligatorie di redazione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione", nel quale riportare le risultanze dell'applicazione di tale metodologia (con l'individuazione delle misure per riportare in protezione catodica le condotte che non risultassero soggette ad una protezione catodica effettiva) e l'individuazione delle lunghezze di rete in acciaio, distinte tra quelle collegate ad un impianto di protezione catodica, a loro volta suddivise tra rete in protezione effettiva e rete non in protezione effettiva, e quelle non collegate ad un impianto di protezione catodica;
 - b) non utilizzare l'attività di protezione catodica delle reti in acciaio per la definizione di incentivi per la sicurezza;
 - c) individuare peraltro come importante prerequisito per l'accesso ad eventuali incentivi per la sicurezza in relazione alla protezione catodica:
 - (i) l'applicazione delle norme tecniche vigenti;
 - (ii) l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" per ogni impianto di distribuzione, come già previsto dall'Articolo 30, comma 30.2, lettera i), del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
 - (iii) il rispetto della metodologia messa a punto dall'Apce con l'individuazione delle condotte in acciaio sottoposte ad effettiva protezione catodica;
 - (iv) una percentuale minima della lunghezza delle reti in acciaio sottoposte ad effettiva protezione catodica, rispetto alla lunghezza totale delle reti in acciaio, ad esempio non inferiore all'80- 90%.

Spunto di consultazione Q.5: Protezione catodica ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell'Autorità sui possibili legami tra l'attività di protezione catodica e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Altre attività del servizio di distribuzione del gas rilevanti per gli incentivi per la sicurezza

- 6.32 Per una migliore definizione del sistema di incentivi per la sicurezza, l'Autorità richiede comunque a tutti i soggetti interessati una verifica dell'esistenza o meno di altre attività del servizio di distribuzione del gas, collegate al tema della

sicurezza, che sia opportuno considerare ai fini dell'introduzione di incentivi per la sicurezza rispetto a quelle esaminate nei punti precedenti.

Spunto di consultazione Q.6: Altre attività del servizio di distribuzione del gas rilevanti ai fini della definizione di incentivi per la sicurezza

Ritenete che vi siano altre attività del servizio di distribuzione del gas rilevanti ai fini della definizione di incentivi per la sicurezza oltre a quelle esaminate in precedenza? Se sì, quali?

7 Incidenti da gas combustibile ed incentivi per la sicurezza

- 7.1 Una riflessione particolare merita il tema degli incidenti da gas combustibile²³: infatti, sembrerebbe corretto delineare un sistema di incentivi per la sicurezza che tenga conto anche del numero di incidenti da gas che coinvolgano il gas distribuito.
- 7.2 Tali incidenti da gas si suddividono in due gruppi:
- a) incidenti da gas sull'impianto di distribuzione;
 - b) incidenti da gas a valle del punto di riconsegna del gas al cliente finale.
- 7.3 Gli incidenti del secondo tipo possono in alcuni casi dipendere da una non adeguata odorizzazione del gas o da un'anomala pressione di fornitura, fattori che dipendono dal distributore; tuttavia, molto più spesso, l'incidente è provocato da elementi che non sono in alcun modo influenzabili dal distributore, quali ad esempio carenze dell'impianto di utenza, mal funzionamento degli apparecchi collegati all'impianto di utenza, sistemi inefficienti di evacuazione dei fumi, tentativi di suicidio.
- 7.4 Anche gli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione non sempre dipendono dalla responsabilità del distributore: in alcuni casi, infatti, l'incidente è provocato dal danneggiamento di terzi della rete di distribuzione. Tuttavia, è anche vero che un presidio attento del territorio da parte del distributore potrebbe consentire di ridurre in modo significativo tali evenienze.
- 7.5 Se dunque è opportuno collegare eventuali incentivi per la sicurezza agli incidenti da gas, l'Autorità ritiene che debbano essere considerati solo quelli accaduti sull'impianto di distribuzione; infatti, se il sistema incentivante che si vuole introdurre deve stimolare, come si è detto, l'atteggiamento proattivo del distributore ai fini della sicurezza del servizio, occorre che i fenomeni di cui tenere conto possano essere in qualche misura influenzabili dall'azione del distributore stesso.
- 7.6 Peraltro sembrerebbe inopportuno ipotizzare un premio in funzione del minor numero di incidenti accaduti sugli impianti gestiti da un distributore con riferimento ad una soglia prefissata, per esempio al dato medio nazionale di incidenti da gas sugli impianti di distribuzione.
- 7.7 Più percorribile sembrerebbe la soluzione di prevedere una penalizzazione a carico del distributore, nel caso di superamento della soglia di cui al punto precedente, in quanto il rischio di tale penalizzazione introdurrebbe uno stimolo

²³ L'incidente da gas è definito dall'Articolo 28, commi 28.1 e 28.2, del Testo integrato della qualità dei servizi gas.

per il distributore a mettere in atto un più attento presidio del territorio, dove gestisce il servizio di distribuzione, con la conseguente riduzione della probabilità di accadimento di un incidente da gas.

Spunto di consultazione Q.7: Incidenti da gas ed incentivi per la sicurezza

Condividete la posizione dell’Autorità sul possibile legame tra gli incidenti da gas e gli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

8 Gli indicatori per valutare i recuperi di sicurezza

- 8.1 A partire dalle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi 6 e 7, ai fini della definizione di un sistema di incentivi per la sicurezza risulta altresì importante stabilire quali possano essere gli indicatori di sicurezza a cui ancorare tale sistema.
- 8.2 L’Autorità ritiene importante adottare indicatori ai fini degli incentivi per la sicurezza che utilizzino dati già registrati e comunicati dai distributori; ciò per i seguenti motivi:
- a) è bene non ritardare l’avvio del sistema degli incentivi per la sicurezza, a seguito dell’adattamento dei sistemi informativi e delle procedure aziendali che si renderebbe necessario con l’utilizzo di nuovi dati di sicurezza;
 - b) è necessario disporre di una serie storica di dati ai quali riferire gli incentivi per la sicurezza.

Indicatore di sicurezza per le dispersioni di gas

- 8.3 Ai fini dei recuperi di sicurezza è rilevante il numero complessivo delle dispersioni, siano esse localizzate a seguito di segnalazione di terzi o di ispezione programmata delle reti.
- 8.4 Per quanto riguarda le dispersioni segnalate da terzi, l’indicatore attualmente previsto dal Testo integrato della qualità dei servizi gas prende in considerazione solo le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi su rete e su allacciamenti interrati; poiché ai fini dei recuperi di sicurezza è rilevante il numero complessivo delle dispersioni segnalate da terzi, è necessario tenere conto anche delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi sulle tubazioni a vista e sui gruppi di misura (4-5 volte superiori di numero rispetto alle dispersioni localizzate su rete ed allacciamenti interrati a seguito di segnalazione di terzi).
- 8.5 Si potrebbe quindi definire un nuovo indicatore in alternativa come:
- a) il numero complessivo di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi per chilometro di rete;
 - b) il numero complessivo di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali serviti.
- 8.6 Mentre sembra corretto riferire, come è oggi, le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi su rete e su allacciamenti interrati all’estensione della rete, sembrerebbe invece opportuno correlare il numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi su allacciamenti aerei e su gruppi di misura al numero di clienti finali allacciati alla rete di distribuzione. D’altra parte, però, anche l’estensione complessiva delle tubazioni, siano esse interrate o aeree, è proporzionale al numero di clienti finali allacciati.

- 8.7 A partire da tali considerazioni, al fine di rispettare i criteri di cui al precedente punto 2.8, si ritiene preferibile l'utilizzo di un indicatore definito come alla precedente lettera b) a patto di attribuire un maggior peso alle dispersioni segnalate sulle parti interrate, dato che i costi di localizzazione e di eliminazione di una dispersione su rete o su allacciamento interrato sono maggiori rispetto a quelli relativi ad una dispersione su una parte aerea.
- 8.8 Per quanto riguarda le dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata delle reti, si ritiene opportuno tenerne conto ai fini degli incentivi per la sicurezza mediante la sottrazione di tali dispersioni dal numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi su parti interrate. In tal modo, infatti, il distributore ha la possibilità di migliorare l'indicatore di cui al punto precedente riducendone il valore anche attraverso la massimizzazione del numero di dispersioni localizzate mediante l'ispezione programmata delle reti.
- 8.9 A partire da tali considerazioni e tenuto conto di quanto esposto al precedente punto 8.2, si ritiene preferibile ai fini degli incentivi per la sicurezza definire un nuovo indicatore, denominato indicatore convenzionale delle dispersioni *DISP*, calcolato a livello di distributore, dato dalla seguente formula:

$$DISP = \frac{(5 \times (DT - DI) + DA)}{NU} \times 1.000$$

dove *DT*, *DI*, *DA* e *NU* sono definiti ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

Spunto di consultazione Q.8: Indicatore di sicurezza relativo alle dispersioni

Condividete le proposte dell'Autorità sull'indicatore di sicurezza relativo alle dispersioni ai fini degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Indicatore di sicurezza per l'odorizzazione del gas

- 8.10 Per quanto riguarda l'odorizzazione del gas, poiché il numero minimo annuo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione del gas è stabilito per ogni impianto di distribuzione attraverso i coefficienti α e β , di cui all'articolo 8 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, si propone di legare gli incentivi per la sicurezza anche al maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas attraverso un nuovo indicatore *KOD*, pari al rapporto tra il numero di misure del grado di odorizzazione del gas effettuate nell'anno sull'impianto di distribuzione e il numero minimo obbligatorio di misure definito dal Testo integrato della qualità dei servizi gas. In altre parole, un coefficiente $KOD = 1,5$ starebbe a significare che il distributore ha effettuato il 50% di misure del grado di odorizzazione del gas in più rispetto al minimo obbligatorio annuo. Nel caso di più impianti di distribuzione gestiti dal distributore, si propone di prendere in considerazione il valore minimo tra i vari livelli effettivi di *KOD*, dato che esso assumerà un valore diverso per ogni impianto.

Spunto di consultazione Q.9: Indicatore di sicurezza relativo all'odorizzazione del gas

Condividete le proposte dell'Autorità sull'indicatore di sicurezza relativo all'odorizzazione del gas ai fini degli incentivi per la sicurezza? Se no, perché?

Indicatore di sicurezza per gli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione

8.11 Infine, si potrebbe utilizzare come indicatore collegato agli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione il rapporto *INC* tra il numero di incidenti da gas accaduti sugli impianti di distribuzione gestiti dal distributore e la lunghezza complessiva delle reti, sia in MP/AP sia in BP, espressa in migliaia di chilometri di rete gestita.

Spunto di consultazione Q.10: Indicatore di sicurezza relativo agli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione

Condividete le proposte dell'Autorità sulla scelta dell'indicatore di sicurezza relativo agli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione ai fini degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Indicatore di sicurezza relativo ad altre attività rilevanti ai fini degli incentivi per la sicurezza

8.12 Con riferimento alle eventuali altre attività del servizio di distribuzione del gas, collegate al tema della sicurezza, che sia opportuno considerare ai fini dell'introduzione di incentivi per la sicurezza di cui al precedente punto 6.32, l'Autorità richiede a tutti i soggetti interessati l'indicazione di possibili indicatori che ne tengano conto.

Spunto di consultazione Q.11: Indicatori per altre attività del servizio di distribuzione del gas rilevanti ai fini della definizione di incentivi per la sicurezza

Nel caso in cui ritenete che vi siano altre attività del servizio di distribuzione del gas rilevanti ai fini della definizione di incentivi per la sicurezza oltre a quelle esaminate in precedenza, quali indicatori ritenete debbano essere utilizzati per tenerne conto?

Parte II: Proposte di incentivi per la sicurezza

9 I prerequisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza

- 9.1 L'Autorità ritiene che il riconoscimento di recuperi di sicurezza debba avvenire in presenza del pieno rispetto dei provvedimenti emanati in tema di qualità del servizio di distribuzione e che ciò debba valere non solo per l'anno di riferimento, per il quale vengono riconosciuti gli incentivi, ma anche per gli anni precedenti all'anno di riferimento. E' infatti di fondamentale importanza per la valutazione di congruità dei recuperi ottenuti dal distributore nell'anno di riferimento potere confrontare tali recuperi con la serie storica dei dati comunicati dal distributore negli anni precedenti.
- 9.2 Il pieno rispetto dei provvedimenti emanati dall'Autorità in tema di qualità implica, tra l'altro, che il distributore:
- a) abbia operato nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, in assenza di queste, delle linee guida emanate dal Cig, dall'Atig e dall'Apce, linee guida pubblicate dall'Uni nel proprio sito internet (www.uni.com);
 - b) abbia eliminato tutte le dispersioni localizzate, a seguito sia di ispezione programmata delle reti sia a seguito di segnalazione da parte di terzi al servizio di pronto intervento, nei tempi massimi stabiliti dalla classe (A1, A2, B o C) attribuita dal distributore all'atto della localizzazione della dispersione stessa;
 - c) abbia provveduto a gestire le reti in acciaio nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di protezione catodica.
- 9.3 L'Autorità ritiene inoltre che possa essere un importante prerequisito per gli incentivi per la sicurezza anche l'ottenimento da parte del distributore della certificazione ISO 9000 del sistema di gestione per la qualità relativamente all'attività di distribuzione, a condizione che il distributore:
- a) mantenga la certificazione mediante *audit* esterni annuali effettuati da parte di società di certificazione accreditate presso il SINCERT (per il settore specifico della distribuzione di gas);
 - b) preveda nel manuale qualità dell'azienda specifiche procedure per il rispetto del Testo integrato della qualità dei servizi gas, con particolare riferimento alla registrazione ed alla comunicazione dei dati all'Autorità, delle norme tecniche vigenti e delle linee guida.
- 9.4 L'Autorità, tuttavia, ritiene che l'introduzione di tale prerequisito non possa avvenire prima che:
- a) il SINCERT abbia definito specifiche prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità nella distribuzione del gas, in analogia, ad esempio, con quanto già attuato per il settore "Sanità e altri servizi sociali";
 - b) i distributori abbiano avuto il tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema di gestione per la qualità ai nuovi requisiti.
- 9.5 Per quanto sopra esposto, si ritiene prematura la previsione del prerequisito relativo alla certificazione ISO 9000 già dal periodo di regolazione 2006-2008. L'Autorità propone, quindi, un approccio graduale che si limiti per ora a prevedere che il distributore si sia dotato di specifiche procedure per il rispetto del Testo integrato della qualità dei servizi gas (con particolare riferimento alla registrazione e alla comunicazione dei dati all'Autorità, delle norme tecniche vigenti e delle linee guida) e che le applichi puntualmente. Al termine di questa

prima fase l'Autorità valuterà la sussistenza delle condizioni per l'introduzione nel successivo periodo regolatorio del prerequisito relativo alla certificazione ISO 9000.

9.6 Risulta invece cruciale ai fini del corretto utilizzo del sistema di incentivi per la sicurezza il fatto che il distributore si sia dotato di un servizio di *call center* che sia:

- a) dedicato esclusivamente alla ricezione delle chiamate di pronto intervento;
- b) adeguatamente protetto da rischi di mancato collegamento con la struttura operativa di pronto intervento;
- c) in grado di assicurare la registrazione e tracciatura di tutte le chiamate pervenute, distinguendole per motivo.

Un servizio avente tali caratteristiche costituisce infatti un valido strumento per facilitare l'azione di vigilanza dell'Autorità e contrastare il rischio di eventuali comportamenti scorretti.

9.7 Pertanto l'Autorità ritiene che il distributore possa avere diritto agli incentivi per la sicurezza nell'anno di riferimento solo se soddisfa i seguenti prerequisiti:

- a) abbia rispettato nell'anno di riferimento gli obblighi di sicurezza e di continuità stabiliti dal Testo integrato della qualità dei servizi gas per tutti gli impianti di distribuzione, nessuno escluso, per i quali si applica la Parte II del Testo integrato stesso;
- b) si sia dotato di procedure, e le abbia puntualmente applicate, per ciascuna delle seguenti attività:
 - (i) servizio di pronto intervento;
 - (ii) attivazione della fornitura di gas ai clienti finali;
 - (iii) ispezione delle reti;
 - (iv) localizzazione, classificazione ed eliminazione delle dispersioni;
 - (v) controllo del grado di odorizzazione del gas;
 - (vi) controllo del potenziale di protezione catodica delle reti in acciaio;
 - (vii) gestione delle emergenze;
 - (viii) gestione di incidenti da gas combustibile;
 - (ix) verifica del rispetto degli obblighi di servizio di sicurezza e di continuità stabiliti dalla Parte II dal Testo integrato della qualità dei servizi gas, ivi inclusi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;
- c) abbia provveduto nell'anno di riferimento a:
 - (i) eliminare tutte le dispersioni localizzate nel rispetto dei tempi massimi di eliminazione derivanti dalla relativa classificazione;
 - (ii) odorizzare il gas distribuito nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
 - (iii) gestire le reti in acciaio nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di protezione catodica;
 - (iv) eseguire le attività regolate dalla Parte II dal Testo integrato della qualità dei servizi gas nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida pubblicate dall'Uni;
- d) disponga dei dati di sicurezza registrati in ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità e abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione all'Autorità stessa sia per l'anno di riferimento sia per i tre anni solari precedenti;
- e) si sia dotato di un servizio di *call center* di pronto intervento avente le caratteristiche indicate al precedente punto.

- 9.8 L'Autorità ritiene peraltro che la completa conoscenza da parte del distributore dell'impianto di distribuzione sia un prerequisito fondamentale per gestire in sicurezza il servizio e quindi per accedere agli incentivi per la sicurezza. E' per questo che l'Autorità:
- a) ha introdotto con la deliberazione n. 236/00 l'obbligo di predisporre la cartografia della rete e di mantenerla aggiornata (vedi il punto 5.8);
 - b) ha proposto con la deliberazione n. 55/04 al Ministero delle Attività Produttive uno schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) che prevede tra l'altro la predisposizione e l'aggiornamento annuale dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione;
 - c) ha richiesto al Cig la definizione di una metodologia per la valutazione dei rischi di dispersioni di gas su tubazioni in ghisa, in acciaio non protetto catodicamente o in altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti (finalizzata all'individuazione delle priorità degli interventi di sostituzione o risanamento di tali tubazioni), la cui applicazione richiede la completa conoscenza delle reti ed in particolare di alcuni parametri fondamentali quali l'età della condotta, il materiale e il diametro, le condizioni di posa, ecc.
- 9.9 Poiché è di tutta evidenza il fatto che la predisposizione e l'aggiornamento dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione costituisce un base minima necessaria per dimostrare il possesso della conoscenza di cui al precedente punto, si potrebbe prevedere come prerequisito per l'accesso agli incentivi per la sicurezza che il distributore disponga dello stato di consistenza aggiornato su tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti. In una logica di gradualità l'Autorità propone invece il seguente percorso:
- a) riduzione degli incentivi per la sicurezza mediante il coefficiente K_{CONS} di cui al precedente punto 3.2;
 - b) a partire dall'1 gennaio 2007, l'obbligo di predisposizione per ogni impianto di distribuzione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui alla precedente lettera c);
 - c) a partire dall'1 gennaio 2008, l'obbligo di predisposizione per ogni impianto di distribuzione dello stato di consistenza secondo la definizione introdotta dalla deliberazione n. 55/04 e riportante almeno per ogni tratto di rete:
 - (i) l'anno di posa;
 - (ii) il materiale (tra quelli individuati dal Testo integrato della qualità dei servizi gas);
 - (iii) il diametro della condotta;
 - (iv) la profondità di posa.

Spunto di consultazione Q.12: Prerequisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità relative ai prerequisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

10 L'indicatore convenzionale delle dispersioni e il punteggio del distributore

- 10.1 A partire dalle considerazioni fin qui svolte, con riferimento a quanto anticipato ai punti da 3.2 a 3.6, l'Autorità propone un sistema di incentivi per la sicurezza basato sull'indicatore convenzionale delle dispersioni *DISP*, modulato mediante i due coefficienti F_{OD} e F_{INC} collegati agli indicatori *KOD* e *INC*, relativi rispettivamente all'odorizzazione e agli incidenti da gas combustibile sull'impianto di distribuzione, ed eventualmente penalizzato dal coefficiente K_{CONS} di cui al precedente punto 9.9.
- 10.2 Affinché ciascuna indicatore possa essere efficace e svolgere quindi un'effettiva azione di stimolo sul distributore, occorre che la scelta dei livelli base e di riferimento da applicare a ciascun indicatore produca incentivi significativi rispetto ai costi delle attività che si intende incentivare. In altri termini un livello base troppo accessibile e/o un livello di riferimento troppo sfidante potrebbero produrre un miglioramento troppo esiguo dell'indicatore e quindi un gettito inadeguato degli incentivi.

Criteria per la definizione dei livelli base e di riferimento

- 10.3 Fatto salvo il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 9, l'Autorità ritiene che per la definizione dei livelli base si debbano seguire i seguenti criteri:
- per l'indicatore *DISP* si propone di definire il relativo livello base in prossimità del valore medio nazionale dell'indicatore nel 2003, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 2.3, lettera a);
 - per l'indicatore *KOD* si propone di definire il relativo livello base pari a 1,1 al fine di prevedere un aumento degli incentivi per recuperi collegati all'odorizzazione solo nel caso di effettuazione di un numero di misure del grado di odorizzazione del gas maggiore di almeno il 10% rispetto al numero minimo obbligatorio di misure al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 2.3, lettera a) tenuto conto di quanto esposto al successivo punto 10.7;
 - per l'indicatore *INC* si propone di definire il relativo livello base pari al valore di 0,076, numero medio di incidenti per migliaio di chilometri di rete nel Paese su impianti di distribuzione nel 2003, con riferimento alla lunghezza complessiva delle reti al 31 dicembre 2002, pari a 197.406 chilometri.

Spunto di consultazione Q.13: Criteri per la definizione dei livelli base

Condividete le proposte dell'Autorità relative ai criteri per la definizione dei livelli base? Se no, per quali motivi?

L'indicatore convenzionale delle dispersioni

- 10.4 Se si esaminano i dati riportati in tabella 6 comunicati dai distributori per l'anno 2003, si può notare che:
- con riferimento ad una lunghezza complessiva di reti pari a 180.087 chilometri al 31 dicembre 2002, sono state localizzate a livello nazionale oltre 26.000 dispersioni su rete e su allacciamenti interrati;

- b) nello stesso anno sono state localizzate circa 100.000 dispersioni su allacciamenti aerei e su gruppi di misura;
- c) una parte consistente delle dispersioni più pericolose (classi A1 e A2) è stata localizzata a seguito di segnalazione di terzi sulle parti aeree degli allacciamenti e suoi gruppi di misura.

Tabella 6 – Dispersioni suddivise per tipologia – Anno 2003²⁴

Localizzazione	N° dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate					N° dispersioni localizzate a seguito di segnalazioni di terzi					Totale
	A1	A2	B	C	Totale	A1	A2	B	C	Totale	
Su rete	1.012	1.415	1.264	831	4.522	4.524	1.763	1.173	753	8.213	12.735
Su impianto di derivazione di utenza parte interrata	139	280	444	352	1.215	5.625	3.329	2.148	1.283	12.385	13.600
Su impianto di derivazione di utenza su parte aerea	1.294	108	207	1.986	3.595	15173	10.970	7.403	9.380	42.926	46.521
Su gruppo di misura	144	39	108	252	543	24510	12.383	5.384	10.051	52.328	52.871
Totale	2.589	1.842	2.023	3.421	9.875	49.832	28.445	16.108	21.467	115.852	125.727

10.5 In coerenza con i criteri stabiliti al punto 10.3, si propone di assumere come livello base dell'indicatore *DISP*, il valore di 10 dispersioni convenzionali annue per migliaio di clienti finali allacciati, prossimo al valore medio nazionale dell'indicatore nel 2003²⁵.

10.6 L'Autorità ritiene che il distributore abbia diritto agli incentivi per la sicurezza relativi all'indicatore *DISP* solo nel caso in cui abbia raggiunto nell'anno di riferimento un livello effettivo, calcolato a livello di distributore, inferiore a quanto raggiunto dallo stesso distributore in un periodo pregresso; a tal fine si propone che il distributore *j-esimo* possa usufruire nell'anno di riferimento degli incentivi per la sicurezza a condizione che:

$$DISP_{j,t} < DISP_{j,2003}$$

dove:

- *t* è l'anno di riferimento;
- $DISP_{j,t}$ è il livello effettivo dell'indicatore *DISP*, calcolato a livello di distributore *j-esimo*, per l'anno di riferimento;
- $DISP_{j,2003}$ è il livello effettivo dell'indicatore *DISP*, calcolato a livello di distributore *j-esimo* per il 2003.

Spunto di consultazione Q.14: Indicatore convenzionale delle dispersioni

Condividete le proposte dell'Autorità relative all'indicatore convenzionale delle dispersioni? Se no, per quali motivi?

²⁴ Dati riferiti a 16.290.992 clienti finali allacciati al 31 dicembre 2002.

²⁵ Vedi nota 4.

Il coefficiente F_{OD} collegato alle misure del grado di odorizzazione del gas

10.7 Se si esaminano i dati comunicati dai distributori per il biennio 2002-2003 riportati in tabella 7, si può notare che:

- a) nel 2002, con riferimento ad un numero di clienti finali allacciati pari a 14.702.676 al 31 dicembre 2001, sono state effettuate 17.558 misure del grado di odorizzazione del gas, con una incidenza media e di 1,194 misure per migliaio di clienti finali;
- b) nel 2003, con riferimento ad un numero di clienti finali allacciati pari a 16.290.992 al 31 dicembre 2002, sono state effettuate 22.460 misure del grado di odorizzazione del gas, con una incidenza media di 1,379 misure per migliaio di clienti finali;
- c) l'aumento dell'incidenza media delle misure del grado di odorizzazione del gas nel 2003 rispetto al 2002 dipende prevalentemente dal fatto che anche distributori che gestiscono piccoli impianti di distribuzione (che risentono maggiormente del limite minimo di due misure annue per ogni impianto di distribuzione stabilito dal Testo integrato della qualità dei servizi gas) hanno comunicato nel 2003 il numero di misure del grado di odorizzazione del gas.

In generale i distributori si sono attestati su un numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas per impianto di distribuzione di poco superiore al minimo annuo obbligatorio fissato dal Testo integrato della qualità dei servizi gas.

Tabella 7 – Misure del grado di odorizzazione del gas – Anni 2002-2003

Al 31 dicembre 2001	Anno 2002	Al 31 dicembre 2002	Anno 2003
N. clienti finali	N. di misure del grado di odorizzazione	N. clienti finali	N. di misure del grado di odorizzazione
14.702.676	17.558	16.290.992	22.460

10.8 A partire da tali considerazioni ed in coerenza con i criteri stabiliti al precedente punto 10.3, si propone che il coefficiente F_{OD} collegato al numero di misure del grado di odorizzazione del gas, di cui al precedente punto 3.5, vari linearmente tra²⁶:

- a) un valore pari a 1 (per livelli effettivi dell'indicatore KOD minori del livello base, posto pari a 1,1);
- b) un valore pari a 1,2 (per livelli effettivi dell'indicatore KOD maggiori del livello di riferimento dell'indicatore KOD , posto pari a 2,5).

Spunto di consultazione Q.15: Coefficiente F_{OD} collegato alle misure del grado di odorizzazione del gas

Condividete le proposte dell'Autorità relative al coefficiente F_{OD} collegato alle misure del grado di odorizzazione del gas? Se no, per quali motivi?

Il coefficiente F_{INC} collegato agli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione

10.9 L'Autorità ritiene che il sistema degli incentivi per la sicurezza debba premiare il minor numero di incidenti da gas per migliaio di chilometri di rete sugli impianti di distribuzione gestiti da un distributore rispetto al valore medio di incidenti per migliaio di chilometri di rete nel Paese su impianti di distribuzione nel 2003.

²⁶ Vedi la formula riportata al precedente punto 3.5.

- 10.10 A partire da tali considerazioni, si propone che il coefficiente F_{INC} collegato agli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione, di cui al precedente punto 3.5, sia:
- pari a 1, nel caso di livelli effettivi dell'indicatore INC minori o uguali al livello base, pari a 0,076 incidenti per migliaio di chilometri di reti gestite;
 - pari a 0,85, nel caso di livelli effettivi dell'indicatore INC maggiori del livello base di cui sopra.

Spunto di consultazione Q.16: Coefficiente F_{INC} collegato agli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione

Condividete le proposte dell'Autorità relative al coefficiente F_{INC} collegato agli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione? Se no, per quali motivi?

Il punteggio di distributore ai fini degli incentivi per la sicurezza

- 10.11 Ai fini degli incentivi per la sicurezza l'Autorità propone di calcolare un punteggio di distributore PD sulla base del livello effettivo ottenuto dal distributore per l'indicatore convenzionale delle dispersioni $DISP$, dei coefficienti F_{OD} e F_{INC} nonché dell'eventuale coefficiente K_{CONS} di cui al precedente punto 3.2, utilizzando la formula indicata al punto 3.6.

Spunto di consultazione Q.17: Punteggio di distributore ai fini degli incentivi per la sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità relative al calcolo del punteggio di distributore ai fini degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

- 10.12 Stante la difficoltà di individuare un sistema ottimale di incentivi per la sicurezza, l'Autorità richiede a tutti i soggetti interessati una verifica dell'esistenza di metodi alternativi a quello presentato nei punti precedenti.

Spunto di consultazione Q.18: Altri metodi per valutare i recuperi di sicurezza

Ritenete preferibile un metodo diverso da quello proposto dall'Autorità per gli incentivi per la sicurezza? Se sì, quale?

11 Gli incentivi per la sicurezza e le tariffe di distribuzione

- 11.1 L'Autorità ritiene che l'avvio del sistema degli incentivi per la sicurezza debba essere contestuale all'avvio delle penalità previste dal Testo integrato della qualità dei servizi gas, ciò per evitare eventuali vantaggi indebiti, derivanti al distributore da recuperi di sicurezza non corrispondenti al vero, che non risulterebbero bilanciati dalla possibilità di controlli a campione da parte dell'Autorità con il metodo semplificato definito dalla Parte IV del Testo integrato della qualità dei servizi gas e dalle conseguenti penalità. Per rispettare tale criterio di contemporaneità tra incentivi per la sicurezza e penalità per inadeguata qualità dei servizi si propone di riconoscere gli incentivi per la sicurezza a partire dal 2007 con riferimento ai dati di sicurezza del 2006.

- 11.2 Per quanto riguarda la quantificazione degli incentivi per la sicurezza si propone di:

- a) utilizzare come base l'esercente, come già anticipato nel paragrafo precedente relativo al calcolo del punteggio di distributore;
- b) fissare per il periodo 2006-2008 un valore massimo di Q , detto Q_{max} , pari all'1,2-1,8%;
- c) quantificare per l'anno solare di riferimento, al quale si riferiscono i recuperi di sicurezza, l'ammontare degli incentivi per ogni località servita mediante il Q_{eff} (tasso effettivo di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione conseguiti dal distributore nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la proposta tariffaria dal distributore per la relativa approvazione)²⁷; Q_{eff} è calcolato mediante la formula indicata al precedente punto 3.8.

Spunto di consultazione Q.19: Quantificazione degli incentivi per la sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità relative alla quantificazione degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

- 11.3 In relazione al riconoscimento degli incentivi per la sicurezza si propone che il distributore che ritenga di averne diritto:
- a) a partire dal 2007, entro il 31 marzo di ogni anno contestualmente all'invio della proposta tariffaria provveda a quantificare PD e Q_{eff} e quindi l'ammontare degli incentivi per la sicurezza relativi ad ogni località;
 - b) trascorsi 90 giorni solari dalla data di approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Autorità (dall'1 ottobre successivo in caso di silenzio assenso) richieda alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il riconoscimento del totale degli incentivi con le modalità definite dalla Cassa medesima;
 - c) in alternativa alla lettera b), nel caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità degli incentivi richiesti dal distributore:
 - (i) se il valore approvato dall'Autorità è diverso da quello quantificato dal distributore, applichi quanto previsto alla lettera b) con riferimento agli incentivi approvati dall'Autorità;
 - (ii) non applichi quanto previsto alla lettera b) nel caso in cui l'Autorità comunichi, dandone le motivazioni, che il distributore non ha diritto al riconoscimento di alcun incentivo per la sicurezza.

Spunto di consultazione Q.20: Riconoscimento degli incentivi per la sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità relative alle modalità di riconoscimento degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

- 11.4 Per quanto riguarda il finanziamento degli incentivi per la sicurezza, fermo restando l'impegno dell'Autorità di ridurre l'aggravio di tali oneri sulle tariffe di distribuzione mediante l'applicazione delle penalità previste dal Testo integrato della qualità dei servizi gas, poiché si prevede uno sbilancio tra importi immessi nel Conto per la qualità dei servizi gas a seguito delle penalità di cui sopra ed importi erogati dal Conto per il riconoscimento degli incentivi per la sicurezza, si rende necessario un meccanismo aggiuntivo di finanziamento del Conto stesso. A

²⁷ La quantificazione degli incentivi per la sicurezza sarà addizionale ai costi aggiuntivi derivanti da recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione già eventualmente riconosciuti attraverso il regime tariffario individuale.

tal fine si propone che l'Autorità definisca entro il 31 gennaio 2006 una nuova componente *RS*, in analogia a quanto già previsto dalla deliberazione n. 170/04 per la componente *RE* per il finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

Spunto di consultazione Q.21: Finanziamento degli incentivi per la sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità relative al finanziamento degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

12 Stima degli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza

12.1 Sulla base degli elementi esaminati e dei dati comunicati dai distributori per gli anni 2002 e 2003 si ritiene che una possibile stima per i grandi distributori²⁸ degli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza sia fornita nelle tabelle 8 e 9; in tali tabelle sono riportati i risultati prevedibili nelle due situazioni di minimo e di massimo effetto degli incentivi per la sicurezza, ipotizzando un Q_{max} pari all'1,5%.

Tabella 8 – Stima degli effetti minimi derivanti dall'introduzione degli incentivi per la sicurezza per i grandi distributori

minor numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi	9.100
maggior numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata della rete	700
misure aggiuntive del grado di odorizzazione	2.300

Tabella 9 – Stima degli effetti massimi derivanti dall'introduzione degli incentivi per la sicurezza per i grandi distributori

minor numero di dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi	18.500
maggior numero di dispersioni localizzate a seguito di ispezione programmata della rete	1.500
misure aggiuntive del grado di odorizzazione	11.000

12.2 Si stima che l'introduzione degli incentivi per la sicurezza possa comportare un incremento delle tariffe di distribuzione di gas naturale rispetto all'attuale metodologia tariffaria pari a 0,3-0,7 euro all'anno per cliente finale per un ammontare complessivo stimato degli incentivi di 6-12 milioni di euro all'anno a partire dell'anno termico 2006-2007²⁹.

²⁸ Distributori con più di 100.000 clienti finali allacciati alla reti di distribuzione di gas da essi gestite.

²⁹ I valori minimi e massimi delle forcelle sono stimati in corrispondenza degli effetti minimi e massimi derivanti dall'introduzione degli incentivi per la sicurezza.

Spunto di consultazione Q.22: Stima degli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza

Condividete le stime dell'Autorità relative agli effetti derivanti dagli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

13 I tempi di attuazione

13.1 Al fine di assicurare, come richiesto dai distributori di gas naturale e dalle relative associazioni di categoria, una adeguata gradualità, nonché il tempo necessario per acquisire i prerequisiti indicati dal paragrafo 9, l'Autorità propone:

- a) dall'1 gennaio 2006 l'entrata in vigore degli incentivi per la sicurezza;
- b) la definizione della componente *RS* entro il 31 gennaio 2006;
- c) a partire dall'anno termico 2006-2007, il versamento bimestrale da parte dei distributori alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nel Conto per la qualità dei servizi gas di un importo pari ad un sesto dell'ammontare annuo di *RS*;
- d) a partire dall'1 gennaio 2007, l'obbligo di predisposizione per ogni impianto di distribuzione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" ;
- e) la possibilità di accedere agli incentivi per la sicurezza a far data dall'1 ottobre 2007, con riferimento ai dati di sicurezza comunicati entro il 31 marzo 2007 e riferiti all'anno solare 2006.
- f) a partire dall'1 gennaio 2008, l'obbligo di predisposizione per ogni impianto di distribuzione dello stato di consistenza secondo la definizione introdotta dalla deliberazione n. 55/04 e riportante almeno per ogni tratto di rete:
 - (i) l'anno di posa;
 - (ii) il materiale (tra quelli individuati dal Testo integrato della qualità dei servizi gas);
 - (iii) il diametro della condotta;
 - (iv) le condizioni di posa.

Spunto di consultazione Q.23: Tempi di attuazione

Condividete le proposte dell'Autorità relative ai tempi di attuazione del sistema degli incentivi per la sicurezza? Se no, per quali motivi?

Appendice A - Esempi di applicazione del sistema degli incentivi per la sicurezza

Si ipotizzi un distributore che possenga i requisiti per accedere agli incentivi per la sicurezza e che gestisca nel periodo 2003-2007 cinque impianti di distribuzione, per i quali si applichi la Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi gas.

Si ipotizzi inoltre che:

- il distributore sia caratterizzato dai dati riportati in tabella 10;
- il distributore abbia soddisfatto i requisiti di cui al punto 9.7;
- il Q_{max} sia pari a 1,5%.

Tabella 10 – Dati del distributore per il biennio 2006-2007

Anno	2006	2007
n. annuo totale di dispersioni localizzate su rete e allacciamenti interrati da ispezione programmata - <i>DI</i>	315	388
n. annuo totale di dispersioni localizzate su rete e allacciamenti interrati a seguito di segnalazione di terzi - <i>DT</i>	1.051	1.002
n. annuo totale di dispersioni localizzate su allacciamenti aerei e su misuratori a seguito di segnalazione di terzi - <i>DA</i>	1.989	1.958
n. totale di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente - <i>NU</i>	575.013	586.518
coefficiente stato di consistenza - K_{CONS}	0,753	0,810
valore minimo tra i coefficienti moltiplicativi del numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas - <i>KOD</i>	1,351	1,795
n. incidenti su impianti di distribuzione per migliaio di km di rete - <i>INC</i>	0,229	0

Anno 2006

Per individuare gli incentivi per i recuperi di sicurezza occorre calcolare:

- l'indicatore convenzionale delle dispersioni *DISP* che, sulla base dei dati riportati in tabella 10, risulta pari a:

$$DISP = \frac{(5 \times (1.051 - 315) + 1.989)}{575.013} \times 1.000 = 9,859$$

- il punteggio relativo all'indicatore *DISP*; per esso:
 - il livello effettivo vale 9,859;
 - il valore del punteggio è:

$$PID_{DISP} = \left(1 - \frac{5 - 9,859}{5 - 10}\right) \times 100 = 2,820$$

- c) il coefficiente relativo all'indicatore *KOD*; per esso:
 (i) il livello effettivo vale 1,351;
 (ii) il valore del punteggio è:

$$F_{OD} = 0,14 \times 1,351 + 0,85 = 1,039$$

Il distributore subisce la penalizzazione relativa all'indicatore *INC*: F_{INC} è pari a 0,85 poiché *INC* è maggiore del livello base che è pari a 0,076.

Il distributore subisce inoltre la penalizzazione relativa alla mancata predisposizione degli stati di consistenza: K_{CONS} è infatti pari a 0,753 come riportato in tabella 10.

Si può quindi calcolare il punteggio del distributore ai fini degli incentivi per la sicurezza mediante la formula :

$$PD_{2006} = 0,753 \times 2,820 \times 1,039 \times 0,85 = 1,875$$

Il $Q_{eff2006}$ è quindi pari a:

$$Q_{eff2006} = \frac{1,875 \times 1,5}{100} = 0,028$$

Anno 2007

Per individuare gli incentivi per i recuperi di sicurezza occorre calcolare:

- a) l'indicatore convenzionale delle dispersioni *DISP* che, sulla base dei dati riportati in tabella 10, risulta pari a:

$$DISP = \frac{(5 \times (1.002 - 388) + 1.958)}{586.518} \times 1.000 = 8,573$$

- b) il punteggio relativo all'indicatore *DISP*; per esso:
 (i) il livello effettivo vale 8,57;
 (ii) il valore del punteggio è:

$$PID_{DISP} = \left(1 - \frac{5 - 8,573}{5 - 10}\right) \times 100 = 28,540$$

- c) il coefficiente relativo all'indicatore *KOD*; per esso:
 (i) il livello effettivo vale 1,795;
 (ii) il valore del punteggio è:

$$F_{OD} = 0,14 \times 1,795 + 0,85 = 1,101$$

Il distributore non subisce la penalizzazione relativa all'indicatore *INC*: F_{INC} è pari a 1 poiché *INC* è minore del livello base che è pari a 0,076.

Il distributore subisce invece la penalizzazione relativa alla mancata predisposizione degli stati di consistenza: K_{CONS} è infatti pari a 0,810 come riportato in tabella 10.

Si può quindi calcolare il punteggio del distributore ai fini degli incentivi per la sicurezza mediante la formula :

$$PD_{2007} = 0,810 \times 28,540 \times 1,101 \times 1 = 25,452$$

Il $Q_{eff2007}$ è quindi pari a:

$$Q_{eff2007} = \frac{25,452 \times 1,5}{100} = 0,382$$

Appendice B - Versione preliminare delle modifiche al Testo integrato

Nella presente appendice vengono riportati i testi preliminari degli articoli e dei commi del Testo integrato della qualità dei servizi gas modificati per recepire le proposte contenute nella Parte II del presente documento per la consultazione. Per comodità i testi modificati e/o integrati vengono riportati in grassetto.

Articolo 1 *Definizioni*

(omissis)

- **“stato di consistenza” è l’insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno:**
 - (i) l’anno di posa;**
 - (ii) il materiale;**
 - (iii) il diametro;**
 - (iv) le condizioni di posa;**

(omissis)

Articolo 3 *Indicatori di sicurezza del servizio di distribuzione*

3.1 Ai fini del presente Testo integrato si fa riferimento ai seguenti indicatori di sicurezza:

- percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione;
- percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione;
- numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata;
- **numero annuo convenzionale di dispersioni localizzate per migliaio di clienti finali allacciati;**
- **coefficiente moltiplicativo del numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas;**
- **numero annuo di incidenti da gas sull’impianto di distribuzione per migliaio di chilometri di rete;**
- tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
- tempo di messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione.

Articolo 7 *Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi*

7.1 Il numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi su rete e su allacciamenti interrati per chilometro di rete è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la formula:

(omissis)

Articolo 8 *Odorizzazione del gas*

(omissis)

8.8 Il coefficiente moltiplicativo del numero minimo di misure del grado di odorizzazione è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la formula:

$$KOD = \frac{N_{MISOD}}{NOD_{min}}$$

dove:

- N_{MISOD} è il numero totale di misure del grado di odorizzazione del gas di cui al precedente comma 8.2;
- NOD_{min} è il numero minimo di misure del grado di odorizzazione di cui al precedente comma 8.5.

Nel caso in cui il distributore gestisca più di un impianto di distribuzione, KOD è il valore minimo tra i livelli effettivi del coefficiente moltiplicativo del numero minimo di misure del grado di odorizzazione calcolati per ogni impianto di distribuzione gestito.

Articolo 11 *Obblighi di servizio relativi alla sicurezza*

(omissis)

11.8 A partire dall'1 gennaio 2006 il distributore è tenuto a realizzare e gestire ogni tratto di rete e di allacciamento che insista su suolo pubblico.

11.9 A partire dall'1 gennaio 2007 il distributore è tenuto a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" mediante l'applicazione della metodologia definita dal Cig di cui all'Articolo 29, comma 29.5.

11.10 A partire dall'1 gennaio 2008 il distributore è tenuto a predisporre lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione.

Articolo 27 *Emergenze*

27.1 Ai fini dell'applicazione del Testo integrato si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:

- a) fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;
- b) **fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o più clienti finali;**
- c) **dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o più clienti finali;**
- d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.

Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.

Articolo 33

Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale

- 33.1 Il presente articolo definisce gli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. In deroga a quanto disposto dall'Articolo 2, comma 2.1, il distributore di gas naturale attua quanto previsto dal presente articolo con riferimento all'insieme degli impianti di distribuzione da esso gestiti per i quali trova applicazione la Parte II del Testo integrato.**
- 33.2 Il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza purché, per tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti per i quali trova applicazione la Parte II del Testo integrato, nessuno escluso:**
- a) **abbia rispettato nell'anno di riferimento gli obblighi di sicurezza e di continuità stabiliti dalla Parte II del Testo integrato;**
 - b) **disponga di procedure operative per ciascuna delle seguenti attività:**
 - (i) **controllo del grado di odorizzazione del gas;**
 - (ii) **servizio di pronto intervento;**
 - (iii) **attivazione della fornitura di gas;**
 - (iv) **ispezione delle reti;**
 - (v) **localizzazione, classificazione ed eliminazione delle dispersioni;**
 - (vi) **protezione catodica delle reti in acciaio;**
 - (vii) **gestione delle emergenze;**
 - (viii) **gestione di incidenti da gas combustibile;**
 - (ix) **verifica del rispetto degli obblighi di servizio di sicurezza e di continuità stabiliti dalla Parte II dal Testo integrato, ivi inclusi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;**
 - c) **abbia provveduto nell'anno di riferimento a:**
 - (i) **eliminare tutte le dispersioni localizzate nel rispetto dei tempi massimi di eliminazione derivanti dalla relativa classificazione;**
 - (ii) **odorizzare il gas distribuito nel rispetto delle norme tecniche vigenti;**
 - (iii) **gestire le reti in acciaio nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di protezione catodica;**

- d) abbia eseguito nell'anno di riferimento le attività regolate dalla Parte II dal Testo integrato nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida pubblicate dall'Uni;
- e) disponga di un servizio di *call center* attivo 24 ore su 24 dedicato esclusivamente alla ricezione delle chiamate di pronto intervento ed in grado di assicurare la registrazione di tutte le chiamate in arrivo e delle causa della chiamata nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 26, comma 26.1;
- f) abbia regolarmente assolto per l'anno di riferimento e per i tre anni ad esso precedenti agli obblighi di registrazione e di comunicazione previsti dai provvedimenti dell'Autorità.

33.3 Ai fini degli incentivi per i recuperi di sicurezza vengono definiti:

- a) l'indicatore *DISP*, numero annuo convenzionale di dispersioni localizzate per migliaio di clienti finali allacciati, di cui all'Articolo 3, comma 3.1, che è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$DISP = \frac{(5 \times (DT - DI) + DA)}{NU} \times 1.000$$

dove:

- *DT* è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulle reti e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi di cui all'Articolo 7, comma 7.1;
- *DI* è il numero totale di dispersioni, sulle reti e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza, localizzate nell'anno di riferimento a seguito dell'ispezione delle reti di cui all'Articolo 6, comma 6.1;
- *DA* è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi;
- *NU* è il numero totale di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

- b) l'indicatore *INC* che è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$INC = \frac{NI}{L_{APMP} + L_{BP}} \times 1.000.000$$

dove:

- *NI* è il numero totale di incidenti da gas sugli impianti di distribuzione nell'anno di riferimento;
 - *L_{APMP}* e *L_{BP}* sono definite rispettivamente dall'Articolo 4, comma 4.1, e dall'Articolo 5, comma 5.1;
- c) il coefficiente *F_{OD}* che è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$F_{OD} = 0,14 \times LE + 0,85$$

con $1 \leq F_{OD} \leq 1,2$ e LE pari al livello effettivo raggiunto nell'anno di riferimento dall'indicatore KOD di cui all'Articolo 8, comma 8.8;

- d) il coefficiente F_{INC} che è pari a 1 nel caso in cui il livello effettivo dell'indicatore INC di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a 0,076, mentre è pari a 0,85 in tutti gli altri casi;
- e) il coefficiente K_{CONS} che è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$K_{CONS} = \frac{NU_{CONS}}{NU}$$

dove:

- NU_{CONS} è il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento da impianti di distribuzione provvisti di stato di consistenza;
- NU è il numero totale di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

33.4 Per l'anno di riferimento il punteggio PID_{DISP} dell'indicatore numero annuo convenzionale di dispersioni localizzate per migliaio di clienti finali allacciati del distributore è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la formula definita dall'Articolo 25, comma 25.1, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 33.1 ed assumendo:

- a) il valore 10 come livello base LB dell'indicatore $DISP$ di cui al comma 33.3, lettera a);
- b) il valore 5 come livello di riferimento LR dell'indicatore $DISP$ di cui al comma 33.3, lettera a).

33.5 Il punteggio di distributore PD è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$PD = K_{CONS} \times (PID_{DISP} \times F_{OD} \times F_{INC})$$

33.6 Ai fini della determinazione del fattore Q previsto nella formula di aggiornamento annuo del vincolo sui ricavi di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004 n. 170/04, è calcolato il Q_{eff} , con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$Q_{eff} = \frac{PD \times Q_{max}}{100}$$

con Q_{max} pari a% ed essendo comunque $Q_{eff} \leq Q_{max}$.

33.7 L'ammontare degli incentivi per la sicurezza, derivante dai recuperi di sicurezza conseguiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione delle proposte tariffarie, è pari per ogni località servita dal distributore per l'anno di riferimento, al prodotto di Q_{eff} per il vincolo dei ricavi di

distribuzione approvato dall'Autorità per la località medesima. Il distributore presenta all'Autorità i valori di PD e Q_{eff} contestualmente alla presentazione delle tariffe di distribuzione a partire dal 31 marzo 2007.

33.8 Il distributore riscuote l'ammontare complessivo degli incentivi di cui al precedente comma dal Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'Articolo 77, comma 77.1, trascorsi 90 giorni solari dalla data di approvazione da parte dell'Autorità delle relative proposte tariffarie, salvo diversa indicazione della medesima Autorità, e comunque nell'anno termico successivo a quello di presentazione delle proposte tariffarie.

33.9 L'Autorità determina con successivo provvedimento le modalità di ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'Articolo 77, comma 77.1, ai fini dell'erogazione degli incentivi i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

33.10 A partire dall'1 gennaio 2007 il distributore accede agli incentivi per recuperi di sicurezza riferiti all'anno solare precedente; il distributore ha diritto agli incentivi a condizione che:

$$DISP_{j,t} > DISP_{j,2003}$$

dove:

- t è l'anno di riferimento;
- $DISP_{j,t}$ è il livello effettivo dell'indicatore $DISP$, calcolato a livello di esercente j -esimo, per l'anno di riferimento;
- $DISP_{j,2003}$ è il livello effettivo dell'indicatore $DISP$, calcolato a livello di esercente j -esimo per l'anno 2003.

(omissis)

Articolo 77

Istituzione del Conto per la qualità dei servizi gas

(omissis)

77.3 Entro il 30 giugno 2007 la Cassa stabilisce le modalità che i distributori devono seguire per la riscossione dal Conto per la qualità dei servizi gas degli incentivi di cui all'articolo 33, comma 33.10.